

TI_GERICHTE 72.2005.4 vom 11. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2005.4

FR: TI_GERICHTE 72.2005.4 du 11 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 72.2005.4 del 11 marzo 2005

Regeste

Cittadini moldavi e rumeni che agivano in banda per commettere furti in Svizzera; fuga in automobile da un posto di blocco della polizia; incendio in una cella

Erwägungen

E. 11

marzo 2005/nh

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Mauro Ermani (Presidente)

GI 1

GI 2

e dagli assessori gAC1ti:

AS 1

AS 3

AS 5

AS 6

AS 7

con la segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Conviene oggi nell'aula dell'ex sala del Consiglio comunale
per giudicare

1. AC 1 sedicente

e domiciliato a

2. AC 2 sedicente

e domiciliato a

3. AC 3

e cittadino rumeno, domiciliato a

detenuti dal 14 giugno 2004;

prevenuti colpevoli di:

1. furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti, per avere,

fra il 10 giugno 2004 e il 14 giugno 2004,

in diverse località del canton Ticino,

agendo in banda fra loro, in 10 (dieci) occasioni, mediante scasso, in danno di abitazioni private,

al fine di procacciarsi un indebito profitto ed per appropriarsene, sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui,

per una refurtiva complessiva del valore denunciato di fr. 56'936.--

in specie per avere,

1.1a _____, il 10/11 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 4 anelli, 5 paia di orecchini, 4 bracciali, 4 collane, 3 paia di occhiali, 3 giacche in pelle, 2 chiavi della vettura Mercedes, 1 chiave del negozio _____, 1 chiave casa, 1 orologio, 1 telefono cellulare Nokia, 3 profumi ed 1 accendino per un valore complessivo denunciato di fr. 10'821.--;

1.2a _____, il 10/11 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato i cilindri dapprima della porta principale e di un'altra porta d'entrata e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 2 fotocamere digitali marca Canon e Samsung, 4 orologi, 1 adattatore telefonico, 1 mini disc marca Sony, 1 portamonete, 1 catenina, 1 chiave dati USB, 2 dischetti minidisc, 2 braccialetti, 1 collana e 3 spille ed 1 PC portatile per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 3'587.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.3a _____, il 11 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d'entrata, tentato di entrare nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui;

1.4a _____, il 11/14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 2 coperte di colore azzurro/verde ed 1 cuscino per un valore complessivo denunciato di fr. 200.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.5a _____, il 12/13 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato la finestra che dà nel locale caldaia ed essere entrati sottratto un portamonete marca Dolce&Gabbana, 1 medaglia in argento, e denaro contante (in franchi e in euro) per un ammontare complessivo denunciato di ca. fr. 400.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.6a _____, il 12/13 giugno 2004, in danno di PC, dopo essere passati dal giardino, dalla veranda e dal ripostiglio che era aperto, sottratto 2 cuscini, 2 copri-sedia, 2

poggia-testa, 2 tovaglie, 1 sega, 1 tenaglia, cibarie e bibite varie, per un valore complessivo denunciato di ca. fr. 610.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.7a _____, il

E. 13

giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una porta finestra ed essere entrati, sottratto 3 orologi, 2 telefoni cellulari Nokia, 1 paio di occhiali da sole, ca. 20 compact disc con porta CD, 1 apparecchio fotografico, 2 coltellini militari, 1 racchetta da tennis, 1 memoria esterna USB Sony, 1 mazzo di chiavi, cibarie, 1 ombrello, 1 zainetto, 1 auricolare e denaro in contanti (franchi ed euro) per un valore complesso denunciato di ca. fr. 5■038.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.8a _____, il

E. 14

giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d■accesso secondaria e tagliato il cavo di una lampada esterna a sensori ed essere entrati, sottratto 1 paio di occhiali da vista, 3 orologi, 6 medaglie commemorative, 1 penna, 1 copriletto, 1 piumone e del denaro (fr. 950.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'240.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.9a _____, il 11/14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 4 orologi, 4 braccialetti, 3 anelli-fede, 17 anelli, 10 paia di orecchini, 3 collier, 7 ciondoli, 10 marenghi, 6 collane/catenelle, 3 lingotti in oro, 1 ferma cravatta, 1 bracciale, 1 telecamera, 1 paio di gemelli, 2 spille, residui di gioielli, 2 medaglie, vestiti (training, maglietta e calzini) e del denaro (franchi, dollari ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 31■395.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.10a _____ il 13/14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro di una porta secondaria ed essere entrati, sottratto 3 telefoni cellulari Nokia, 1 paio di occhiali, 1 penna in argento, 1 braccialetto, 1 paio di orecchini, 2 anelli, 1 portamonete, 1 orologio, 1 apparecchio fotografico con accessori, e denaro (dollari, franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'645.■.

(refurtiva parzialmente contestata)

fatti avvenutinelles indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previstodall■art. 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 2 CP;

2. furto d■uso

per avere

a _____,

in data 13 giugno 2004,

in correità con fra loro, in danno della PC e PC,

sottratto a scopo d■uso la vettura BMW Touring targata _____

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 94 c.p.v. 1 LCS;

3. ripetuto danneggiamento

per avere

in correttezza fra loro,

intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili le seguenti cose altrui:

3.1 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d'entrata ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 514.40;

3.2 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.2 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, due porte di entrata, una porta interna e una lampada esterna provocando un danno denunciato di

fr. 5484.55;

3.3 al fine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 1.3 in danno di PC, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, una porta d'entrata provocando un danno denunciato di fr. 20.--;

3.4 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.4 in danno di PC, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, una porta d'entrata provocando un danno denunciato di fr. 846.20;

3.5 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.5 in danno di PC, nelle circostanze di tempo e di tempo indicate, una griglia della finestra del locale riscaldamento provocando un danno denunciato di fr. 1500.--;

3.6 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.7 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta finestra e relativo telaio provocando un danno denunciato di fr. 5169.--;

3.7 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.8 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta secondaria e tagliato il cavo di una lampada esterna a sensori, provocando un danno non quantificato;

3.8 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.9 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta principale d'entrata provocando un danno denunciato di fr. 811.80;

3.9 al fine di commettere il furto di cui al punto 1.10 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta secondaria provocando un danno denunciato di fr. 850.05;

3.10 nelle circostanze di cui al punto 2 del presente Atto di accusa, nell'ambito del furto d'uso della vettura BMW Touring _____ in danno della PC, diversi sfregi alla carrozzeria della vettura provocando un danno non quantificato;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 144 c.p.v. 1 CP;

4. violazione di domicilio

per essere

in correatà fra loro,

al fine di commettere i furti di cui ai è punti 1.1, 1.2, 1.4 - 1.10,

nelle circostanze di luogo e tempo indicate,

indebitamente entrati nelle abitazioni contro la volontà dell'■avente diritto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'■art. 186 CP;

5. furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti, per avere,

il 25/26 dicembre 2002 e in seguito fra 1 dicembre 2003 e il 14 giugno 2004,

in diverse località del Canton Ticino, prevalentemente nella regione del Mendrisiotto e regione Tre Valli,

agendo in banda fra loro e con terze persone, in 81 (ottantuno) occasioni, mediante scasso, prevalentemente in danno di abitazioni private,

al fine di procacciarsi un indebito profitto e per appropriarsene,

sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui,

per una refurtiva complessiva del valore denunciato di fr. 319■237.90

in specie per avere,

5.1a _____, il 25/26 dicembre 2002, in banda con _____, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 1 apparecchio DVD e 30 DVD, 1 registratore, 2 apparecchi mini disc Sony e 8 dischetti, 1 telecamera, 1 apparecchio fotografico, 1 lettore CD, 1 computer portatile con custodia, 1 torcia, 1 zaino, 2 borse, 1 portafogli, 9 medaglie, 2 paia di occhiali, 1 fermacravatta, 4 cofanetti, 1 portagioielli, 1 paio di gemelli, 5 collane/catenine, 4 ciondoli, 3 anelli, 10 paia di orecchini, 2 bracciali, 9 profumi/prodotti di profumeria, 4 bottiglie liquori/alcolici, 1 pantalone training, 1 coltello da cucina, 1 giacca, 1 pistola ad aria compressa, 2 chiavi della vettura BMW e 1 chiave vettura Peugeot, e del denaro (fr. 200.--) un valore complessivo denunciato di fr. 15'935.80;

(refurtiva parzialmente contestata da _____)

5.2a _____, il 25/26 dicembre 2002, in banda con _____, in danno di PC dopo aver forzato una portafinestra, essere entrati nell'■abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.3a _____, il 25/26 dicembre 2002, in banda con _____, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra sul retro ed essere entrati, sottratto 1 macchina fotografica, 1 binocolo, 1 lampada, 2 pile, 4 orologi, 1 penna, 1 spilla, 1 paio di orecchini, 1 catenina, 2 monete d'■argento, 1 zainetto, vestiti, 2 profumi, generi alimentari, accessori da cucina (coltello, cavaturaccioli), 1 cacciavite, 4 bottiglie liquori/alcolici e denaro contante (franchi

ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 7'800.--;

(refurtiva parzialmente contestata da _____)

5.4a _____, il 1 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato la finestra della cucina ed essere entrati, sottratto 5 orologi, 1 catena, 2 polsini, 1 telefono e 1 giacca per un valore complessivo denunciato di fr. 22'580.--;

5.5a _____, il 14/20 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra ed essere entrati, sottratto 1 giaccone per un valore complessivo denunciato di fr. 150.■;

(refurtiva contestata)

5.6a _____, il 14/18 dicembre 2003, in danno PC dopo aver forzato una persiana ed una finestra ed essere entrati, sottratto 5 marenghi d'oro, 1 medaglia d'oro, 42 monete, 3 lingotti d'argento ed 1 starter kit euro per un valore complessivo denunciato di fr. 1'650.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.7a _____, il 17/20 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra e poi il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 collana, 1 spilla, 3 anelli, 2 penne, 20 monete d'argento, 1 orologio e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'610.■;

5.8a _____, il 18/19 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra tentato di entrare nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui;

5.9a _____, il

E. 14.1

a _____, in data 28/29 luglio 2003, in danno di PC, in correatà con _____, _____ e _____, sottratto a scopo d'uso la vettura Ford Escort targata _____

E. 14.2

a _____ in data 30/31 luglio 2003, in danno di PC, in correatà con _____ sottratto a scopo d'uso la vettura Citroen Picasso targata _____;

E. 14.3

a _____, in data 9/14 agosto 2003, in danno di PC, in correatà con _____ e _____, tentato di sottrarre a scopo d'uso la vettura Ford Escort targata _____

E. 14.4

a _____ in data 13 agosto 2003, in danno di PC, in correatà con _____ e _____, tentato di sottrarre a scopo d'uso la vettura Opel Ascona targata _____

E. 14.5

a _____, in data 12/13 agosto 2003, in danno di PC, in correatà con _____ e _____ sottratto a scopo d'uso la vettura Ford Fiesta targata _____

E. 14.6

a _____, in data 14/15 agosto 2003, in danno di PC, in correatà con _____ e _____, tentato di sottrarre a scopo d'uso la vettura Ford Escort targata _____;

E. 14.7

a _____ in data 14/15 agosto 2003, in danno di PC, in correità con _____ sottratto a scopo d'uso la vettura Ford Escort targata _____

E. 14.8

a _____ in data 20 ottobre 2003, in danno di PC, in correità con _____ e _____, tentato di sottrarre a scopo d'uso la vettura Ford Escort targata _____

E. 14.9

a _____, in data 20 ottobre 2003, in danno di PC, in correità con _____ e _____ tentato di sottrarre a scopo d'uso la vettura Ford Escort targata _____ fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS; 15. ripetuto danneggiamento per avere in correità fra loro intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso inservibili le seguenti cose altrui: 15.1 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d'entrata, una porta finestra e una piscina provocando un danno denunciato di fr. 3'000.--; 15.2 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.2 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra e del mobilio provocando un danno denunciato di fr. 3'523.90; 15.3 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.3 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra provocando un danno non quantificato; 15.4 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.4 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra e l'impianto d'allarme provocando un danno denunciato di fr. 6'800.--; 15.5 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.5 in danno di PUKSIC Franz, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una griglia protettiva della finestra della cucina provocando un danno denunciato di fr. 50.--; 15.6 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.6 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, un finestra (pozzo luce), un impianto luce (garage) e una porta di accesso principale provocando un danno denunciato di fr. 500.--; 15.7 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.7 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta (battente) del giardino provocando un danno denunciato di fr. 500.--; 15.8 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.8 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta-finestra provocando un danno denunciato di fr. 500.--; 15.9 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.9 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d'accesso provocando un danno non quantificato; 15.10 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.10 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due vetrate provocando un danno non quantificato; 15.11 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.11 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una vetrina provocando un danno non quantificato; 15.12 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.12 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la fotocellula dell'impianto d'illuminazione e relativo supporto provocando un danno non quantificato; 15.13 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.13 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due porte, due telecomandi e due serramenti esterni provocando un danno denunciato di fr. 7'560.--; 15.14 alfine di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera della vettura e il blocchetto di avviamento provocando un danno non quantificato; 15.15 alfine di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.4 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera destra della vettura provocando un danno denunciato di ca. fr. 4'000.--; 15.16 alfine di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.6

in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera e il blocchetto di avviamento provocando un danno non quantificato; 15.17 infine di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.8 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera anteriore sinistra e il blocchetto di avviamento provocando un danno non quantificato; 15.18 infine di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.9 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera anteriore destra, il blocchetto di avviamento nonché lo spigolo posteriore sinistro della carrozzeria provocando un danno non quantificato; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP; 16. ripetuta violazione di domicilio per essere in correità con _____ e/o _____ e/o _____ infine di commettere i furti di cui ai punti 13.1-13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.13 nelle circostanze di luogo e tempo indicate, indebitamente entrati nelle abitazioni contro la volontà dell'avente diritto; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 186 CP; 17. ripetuta violazione del bando per essere in data 25 dicembre 2002 e dal 2/5 luglio 2003 al 14 giugno 2004, da imprecisati valichi non autorizzati (zona boschiva), segnatamente in località Roggiana (Vacallo) e Pedrinete, in provenienza dall'Italia, ripetutamente entrato in Svizzera nonostante l'espulsione pronunciata contro lui dal Ministero pubblico di Lugano in data 29 ottobre 2002 e valida fino al 29 ottobre 2005, e meglio almeno nelle seguenti circostanze di tempo o giorni immediatamente precedenti: · il 25 dicembre 2002, · il 2/5 luglio 2003, · il 28/30 luglio 2003, · il 9/15 agosto 2003, · il 20 ottobre 2003, · 27 novembre/1 dicembre 2003, · il 14/19 dicembre 2003, · il 8/9 gennaio 2004, · il 22 gennaio 2004, · il 1/4 febbraio 2004, · il 11/15 febbraio 2004, · il 23/24 febbraio 2004, · il 3/5 marzo 2004, · il 15/16 marzo 2004, · il 25/26 marzo 2004, · il 1/2 aprile 2004, · il 30 aprile 2004, · il 1/6 maggio 2004, · il 9/14 maggio 2004, · il 19/20 maggio 2004, · il 2/6 giugno 2004, · il 10/11 giugno 2004; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 291 CP; 18. incendio intenzionale aggravato per avere a _____, il 20 luglio 2004, presso le carceri pretoriali alle quali era stato associato, accatastando preventivamente i due materassi e altro materiale infiammabile in prossimità della porta d'entrata della cella e utilizzando il proprio accendino e un foglio di carta tolto da una rivista a disposizione dei detenuti in cella, cagionato intenzionalmente l'incendio alla cella n. 6, provocando un danno allo Stato di fr. 22'609.--, e sapendo che nell'immobile erano presenti altre persone segnatamente gli agenti di custodia e altri detenuti, scientemente messo in pericolo la loro vita o la loro integrità fisica, avendo l'incendio sprigionato al momento dell'apertura della porta della cella una repentina e importante fiammata (fenomeno analogo al meglio conosciuto "backdraft") ed essendosi a seguito di esso liberati nell'aria dei locali dell'immobile segnatamente nel corridoio e nelle celle adiacenti del monossido di carbonio e del cianuro d'idrogeno; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 221 cpv. 1 e 2 CP; 19. infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale per avere a _____ il 14 giugno 2004, nottetempo, circolando con la vettura BMW Touring targata _____, non ottemperando alle segnalazioni della polizia ed in particolare degli agenti che con braccio alzato e segnali luminosi intimavano di fermarsi, forzando quindi il blocco predisposto dalla polizia del canton _____ immediatamente prima dell'uscita del tunnel del _____ e proseguendo a velocità sostenuta sull'autostrada A2 in direzione nord, abbandonando poi la vettura con il motore acceso e con inserita la chiave di avviamento sulla corsia di emergenza, attraversando indi a piedi le due carreggiate autostradali e scavalcando le barriere di recinzione per darsi alla fuga, cadendo nel vuoto sottostante il viadotto, violato gravemente le norme della circolazione stradale e posto in

pericolo la propria e l'altrui incolumità, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 90 cifra 2 richiamato l'art 27 cpv.1, 43 cpv. 3 LCS, art. 22 e 36 ONC; 20. impedimento di atti d'autorità per avere nelle circostanze di cui al punto 19 del presente Atto di accusa, al fine di evitare il controllo della polizia, forzando il blocco nelle modalità descritte, impedito agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni, fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art 286 CP; 21. circolazione con veicolo a motore senza licenza di condurre per avere dopo aver sottratto le autovetture nelle circostanze di luogo e tempo di cui ai punti 2, 6.1, 6.4 - 6.8, 14.1, 14.2, 14.5 e 14.7 del presente Atto di accusa circolato alla guida delle stesse senza essere titolare della necessaria licenza di condurre, e meglio · fra il 28 e il 31 luglio 2003 sulla tratta _____ - _____ (GR) - _____ (AG) - _____ alla guida delle vetture Ford Escort targata _____ e Citroen Picasso targata _____; · fra il 9 e il 15 agosto 2003 sulla tratta _____ - _____ (LU) - _____ (FR) e _____ (FR) - _____ alla guida delle vetture Citroen Picasso targata _____, Ford Escort targata _____ e Ford Escort targata _____ · fra il 27 novembre e il 1 dicembre 2003 sulla tratta _____ - _____ (BE) - _____ (VD) - _____ alla guida delle vetture Ford Escort targata _____, Ford Escort targata _____ e Ford Escort targata _____; · fra il 19 e il 24 maggio 2004 sulla tratta _____ - _____ - _____ - _____ alla guida delle vetture Opel Astra targata _____ e VW Bora Variant targata _____; · il 5/6 giugno 2004 sulla tratta _____ - _____ - Pedrinete alla guida della vettura Citroen ZX targata _____ · il 13/14 giugno 2004 sulla tratta _____ - _____ - _____ (NW) alla guida della vettura BMW Touring targata _____ fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2005 del 11 gennaio 2005 , emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il PP 1. § AC 1 , assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1 § AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2 § AC 3 , assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 3 § IE 1 L'interprete, signor Espletì i pubblici dibattimenti - giovedì 10 marzo 2005 dalle ore 9:30 alle ore 20:05 - venerdì 11 marzo 2005 dalle ore 9:40 alle ore 18:15 In merito all'imputazione di cui al punto 19 dell'atto di accusa il presidente prospetta la seguente subordinata, e meglio: "per avere a _____ /NW, il 14 giugno 2004, nottetempo, circolando con la vettura BMW Touring targata _____, tenuto una velocità di almeno 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h, violato gravemente le norme della circolazione stradale e posto in pericolo la propria e l'altrui incolumità". Con riferimento alle imputazioni a carico di AC1 singolarmente, per quanto riguarda il punto 15.12 dell'atto di accusa, in alternativa a "tentativo di furto di cui al punto 13.12", viene imputato "tentativo di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.8" dell'atto di accusa. Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorsi i fatti che hanno portato all'arresto degli accusati, poste in risalto le differenti responsabilità dei correi, confermato integralmente l'atto di accusa, conclude chiedendo: - per AC 1, escludendo l'attenuante generica della collaborazione, considerato il numero dei furti, non tutti ammessi e commessi con determinazione, in maniera reiterata e per guadagno, considerata altresì l'entità del pregiudizio arrecato alle parti lese sia materiale sia morale e la mancanza di ravvedimento; ritenute inoltre le aggravanti della banda e del mestiere così come il concorso con gli altri reati contemplati nell'atto di accusa; considerato in particolare il reato di incendio aggravato, senza contestazione della lieve scemata responsabilità di AC1; tenuto infine conto del precedente di cui al DAC 29.10.2002 del MP Lugano, conclude

chiedendo che AC1 sia condannato alla pena di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per ulteriori 10 (dieci) anni nonché che sia revocata la sospensione condizionale della pena inflitta con DAC 29.10.2002 del MP Lugano; - per AC 2, considerato il numero dei furti, non tutti ammessi e commessi con determinazione, in maniera reiterata e per guadagno, considerata altresì l'entità del pregiudizio arrecato alle parti lese sia materiale sia morale, considerate inoltre le aggravanti della banda e del mestiere così come il concorso con gli altri reati contemplati nell'atto di accusa; ritenute una certa collaborazione e l'assenza di precedenti, conclude chiedendo la condanna alla pena della reclusione per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi nonché all'espulsione per 7 (sette) anni; - per AC 3, considerato il movente del guadagno, ritenuto il precedente di cui alla sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona del 20.12.2002 e il poco tempo trascorso dalla relativa condanna, conclude chiedendo la condanna alla pena di 16 (sedici) mesi di reclusione, la revoca della sospensione condizionale di cui al menzionato giudizio nonché una nuova espulsione aggiuntiva di 5 (cinque) anni, - per le pretese delle parti civili, che le stesse siano accettate nei limiti della legge; - la confisca di tutti i beni indicati nell'atto di accusa. § DUF 3, la quale, ponendo in risalto le difficili condizioni di vita del suo assistito, il ruolo marginale da lui avuto nella vicenda, la collaborazione prestata, la buona condotta e il sincero pentimento dimostrati nel corso della carcerazione preventiva nonché il tempo già trascorso in detenzione; contestando l'aggravante del mestiere, conclude chiedendo la sospensione condizionale della pena, anche in considerazione del lavoro futuro in Romania, dei buoni propositi di cambiare vita e dell'immediata possibilità di rimpatrio. Non si oppone né all'espulsione né alla confisca di quanto in sequestro. § DUF 2 il quale, evidenziando le difficili condizioni di vita del suo assistito, la piena e spontanea collaborazione prestata, ritenuto un valore di refurtiva minore rispetto a quello indicato nell'atto di accusa, contestando le aggravanti della banda e del mestiere, sostenendo l'attenuante specifica della grave angustia e della grave minaccia, considerati inoltre il pentimento dimostrato e il lungo carcere preventivo sofferto nonché l'incensuratezza, conclude chiedendo che la pena sia contenuta nei 18 mesi di detenzione (richiamata anche la giurisprudenza in materia di compressione della pena) e sospesa condizionalmente per un periodo di 4 anni. Non si oppone all'espulsione per un periodo di 5 anni; si rimette al giudizio della Corte per quanto attiene alla confisca di quanto in sequestro e chiede il rinvio al foro civile per le pretese delle parti civili. § DUF 1 il quale, contestando le aggravanti della banda e del mestiere per quanto concerne i reati di furto e contestando la aggravante relativa al reato di incendio, relativamente al quale chiede in via subordinata l'applicazione dell'art. 221 cpv. 3 CP, postulando l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento e della grave angustia come pure l'applicazione dell'art. 66bis CP, ritenuta inoltre la lieve scemata responsabilità di AC1, conclude chiedendo che la pena inflitta non sia superiore ai 18 mesi e posta al beneficio della sospensione condizionale. Nel caso fosse inflitta una pena da espiare, postula la misura del trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 43 n. 1 CP. Non si oppone all'espulsione dal territorio svizzero. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: A. AC 1 sedicente 1. E' autore colpevole di: 1.1. ripetuto furto per avere, 1.1.1. in 10 occasioni, nel periodo 10/14 giugno 2004, in diverse località del Ticino, agendo in correatà con AC 2 e AC 3, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 56'936.--? 1.1.2. in 81 occasioni, il 25/26 dicembre 2002 e nel periodo 1. dicembre 2003 -14 giugno 2004, in diverse località del Ticino, agendo in correatà con AC 2 e con terze persone, sottratto da abitazioni private, in

cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 319'237.90? 1.1.3. in 13 occasioni, nel periodo 2 luglio 2003 - 21 ottobre 2003, in diverse località svizzere, agendo in correatà con terze persone, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 69'370.50? 1.1.4. trattasi di un numero di occasioni inferiore? 1.1.5. trattasi in parte di reato tentato? 1.1.6. trattasi di un valore di refurtiva minore? 1.1.7. trattasi di furto aggravato siccome commesso: 1.1.7.1. in banda? 1.1.7.2. per mestiere? 1.2. ripetuto furto d'uso per avere, 1.2.1. il 13 giugno 2004, a _____, agendo in correatà con AC 2 e AC 3, sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata _____ 1.2.2. in 8 occasioni, nel periodo 27 novembre 2003 - 5 giugno 2004, in diverse località svizzere, agendo in correatà con AC 2 e con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia? 1.2.3. in 9 occasioni, nel periodo 29 luglio 2003 - 20 ottobre 2003, in diverse località svizzere, agendo in correatà con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia? 1.2.4. trattasi di un numero di occasioni inferiore? 1.3. ripetuto danneggiamento per avere, 1.3.1. in 10 occasioni, agendo in correatà con AC 2 e AC 3 alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti risp. il furto d'uso di cui sub. 1.1.1. e 1.2.1., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno fr. 15'196.--? 1.3.2. in 80 occasioni, agendo in correatà con AC2 e con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti risp. dei furti d'uso di cui sub. 1.1.2. e 1.2.2., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno fr. 69'072.20? 1.3.3. in 18 occasioni, agendo in correatà con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere i furti risp. parte dei furti d'uso di cui sub. 1.1.3. e 1.2.3., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno fr. 26'433.90? 1.3.4. oppure in un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore? 1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, 1.4.1. in 9 occasioni, agendo in correatà con AC 2 e AC 3 indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.1.? 1.4.2. in 57 occasioni, agendo in correatà con AC2e con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.2.? 1.4.3. in 10 occasioni, agendo in correatà con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.3.? 1.4.4. oppure in un numero di occasioni inferiore? 1.5. ripetuta violazione del bando commessa in almeno 22 occasioni, per avere entrando in Svizzera il 25 dicembre 2002 e tra il 2 luglio 2003 e il 14 giugno 2004 da imprecisati valichi non autorizzati, violato la decisione d'espulsione dal territorio svizzero per tre anni inflittagli il 29.10.2002 dal Ministero pubblico di Lugano? 1.6. incendio intenzionale per avere, il 20 luglio 2004 a Mendrisio, presso le carceri pretoriali alle quali era stato associato, cagionato intenzionalmente l'incendio alla cella n. 6, provocando un danno allo Stato di fr. 22'609.--? 1.6.1. trattasi di incendio intenzionale aggravato, avendo messo scientemente in pericolo la vita e l'integrità fisica degli agenti di custodia e degli altri detenuti che lui sapeva essere presenti nell'immobile? 1.7. infrazione alla LF sulla circolazione stradale avendo, il 14 giugno 2004 a _____ /NW, circolando con la vettura BMW Touring targata _____ non ottemperando alle segnalazioni della polizia che gli intimavano di

fermarsi, forzando quindi il blocco predisposto e proseguendo a velocità sostenuta sull'autostrada A2 in direzione nord, violato le norme della circolazione stradale? 1.7.1. trattasi di infrazione aggravata commessa nella circostanze di cui al punto 1.7? 1.8. impedimento di atti d'autorità, per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, al fine di evitare il controllo della polizia, impedito agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni? 1.9. circolazione con veicolo a motore senza licenza di circolazione commessa in 6 occasioni, per avere, in diverse località del Ticino e della Svizzera, nel periodo 28 luglio 2003 - 14 giugno 2004, circolato alla guida di autovetture da lui precedentemente sottratte senza essere titolare della necessaria licenza di condurre? 1.9.1. oppure in un numero di occasioni minore? E meglio come descritto nell'atto d'accusa? 2. Ha agito in stato di scemata responsabilità? 3. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se sì quali? 4. Ricorrono gli estremi dell'art. 66bis CP: 4.1. per il reato di impedimento di atti di autorità? 4.2. per il reato di incendio intenzionale? 5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 5.1. privativa della libertà? 5.2. accessoria d'espulsione? 6. Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione inflitta con DAC 29.10.2002 del Ministero Pubblico, Lugano? 7. Deve essere ordinata la misura del trattamento ambulatoriale di cui all'art. 43 cfr. 1 CP? B. AC 2, sedicente 1. E' autore colpevole di: 1.1. ripetuto furto per avere, 1.1.1. in 10 occasioni, nel periodo 10/14 giugno 2004, in diverse località del Ticino, agendo in correatà con AC 1 e AC 3, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 56'936.--? 1.1.2. in 81 occasioni, il 25/26 dicembre 2002 e nel periodo 1. dicembre 2003 -14 giugno 2004, in diverse località del Ticino, agendo in correatà con AC 1 e con terze persone, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 319'237.90? 1.1.3. trattasi di un numero di occasioni inferiore? 1.1.4. trattasi in parte di reato tentato? 1.1.5. trattasi di un valore di refurtiva minore? 1.1.6. trattasi di furto aggravato siccome commesso: 1.1.6.1. in banda? 1.1.6.2. per mestiere? 1.2. ripetuto furto d'uso per avere, 1.2.1. il 13 giugno 2004, a _____, agendo in correatà con AC 1 e AC 3 sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata _____ 1.2.2. in 8 occasioni, nel periodo 27 novembre 2003 - 5 giugno 2004, in diverse località del Ticino, a _____/BE e _____/VD, agendo in correatà con AC 1 e con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli al fine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia? 1.2.3. trattasi di un numero di occasioni inferiore? 1.3. ripetuto danneggiamento per avere, 1.3.1. in 10 occasioni, agendo in correatà con AC 1 e AC 3 al fine di commettere o tentare di commettere parte dei furti risp. il furto d'uso di cui sub. 1.1.1. e 1.2.1., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno fr. 15'196.--? 1.3.2. in 80 occasioni, agendo in correatà con AC 1 e con terze persone, al fine di commettere o tentare di commettere parte dei furti e dei furti d'uso di cui sub. 1.1.2. e 1.2.2., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno fr. 69'072.20? 1.3.3. oppure in un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore? 1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, 1.4.1. in 9 occasioni, agendo in correatà con AC 1 e AC 3, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, al fine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.1.? 1.4.2. in 57 occasioni, agendo in correatà con AC 1 e con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi

diritto, al fine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.2.? 1.4.3. oppure in un numero di occasioni inferiore? 1.5. ripetuta infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri commessa in almeno 18 occasioni, per essere entrato illegalmente in Svizzera nel periodo 25 dicembre 2002 - 11 giugno 2004, attraverso imprecisati valichi non autorizzati, privo di documenti di legittimazione e dei necessari visti? 1.5.1. oppure in un numero di occasioni inferiore? E meglio come descritto nell'atto d'accusa? 2. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se sì quali? 3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 3.1. privativa della libertà? 3.2. accessoria d'espulsione? C. AC 3 1. E' autore colpevole di: 1.1. ripetuto furto per avere, in 10 occasioni, in diverse località del Ticino, nel periodo 10/14 giugno 2004 agendo in correatà con AC 1 e AC 2 sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 56'936.--? 1.1.1. trattasi di un numero di occasioni inferiore? 1.1.2. trattasi in parte di reato tentato? 1.1.3. trattasi di un valore di refurtiva minore? 1.1.4. trattasi di furto aggravato siccome commesso: 1.1.4.1. in banda? 1.1.4.2. per mestiere? 1.2. furto d'uso per avere, il 13 giugno 2004, a _____, agendo in correatà con _____ e AC 2, sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata _____ 1.3. ripetuto danneggiamento per avere, in 10 occasioni, agendo in correatà con AC 1 e AC 2, al fine di commettere o tentare di commettere parte dei furti e il furto d'uso di cui sub. 1.1. e 1.2., intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno fr. 15'196.--? 1.3.1. oppure in un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore? 1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, in 9 occasioni, agendo in correatà con AC 1 e AC 2, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, al fine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.? 1.4.1. oppure in un numero di occasioni inferiore? 1.5. violazione del bando per avere, entrando in Svizzera il 9/10 giugno 2004 da un imprecisato valico non autorizzato, violato la decisione d'espulsione dal territorio svizzero per sette anni inflittagli il 20.12.2002 dalla Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona? 1.6. istigazione a infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale per avere, il 14.6.2004 a _____ /NW, circolando sulla vettura BMW Touring targata _____ in qualità di passeggero, intenzionalmente determinato AC 1, che era alla guida, a non ottemperare alle segnalazioni della polizia che intimavano di fermarsi, anzi a forzare il blocco predisposto? 1.7. istigazione ad impedimento di atti di autorità per avere, il 14.6.2004 a _____ /NW, nelle circostanze di cui precedente punto, intenzionalmente determinato AC 1 che era alla guida della vettura BMW Touring targata _____, ad impedire agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni? E meglio come descritto nell'atto d'accusa? 2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 2.1. privativa della libertà? 2.2. accessoria d'espulsione? 3. Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 9 mesi di detenzione inflitti con sentenza 20.12.2002 del Presidente delle Assise Correzionali di Bellinzona? D. Parti civili 1. Devono essere accolte le pretese delle parti civili e se sì in che misura? E. Confisca 1. Deve essere ordinata la confisca, oppure per taluni di essi il sequestro conservativo, oppure la restituzione o l'assegnazione alle parti civili, di quanto in sequestro ed indicato a pag. 37-39 dell'atto d'accusa? Considerato, in fatto ed in diritto I. Le vite anteriori 1. AC1 AC1 (in seguito AC1) nasce il _____ a _____, capitale della Moldavia. Le sue generalità non hanno potuto essere accertate essendo sprovvisto di documenti. Egli riferisce di avere una sorella maggiore (1974), sposata con figli e un fratello minore (1977 o 1978), pure

sposato ma senza figli, attualmente residenti in Moldavia dopo alcuni anni passati in Italia, in provincia di Pavia, con anche i genitori. La famiglia di AC1 avrebbe infatti vissuto in Italia dal 1996 al 2004 (anno del rientro in Moldavia), la madre e la sorella lavorando come addette alle pulizie, il padre e il fratello sui cantieri. AC1 riferisce di non aver mai intrattenuto dei buoni rapporti con la famiglia che, come si vedrà, lascia all'età di sedici anni. Il padre (1944) in Moldavia era un poliziotto e dopo aver lasciato il paese ha esercitato diversi lavori occasionali come manovale ed elettricista. La madre (1942) invece era operaia in una fabbrica di tessuti. AC1 racconta di aver frequentato per due anni le scuole in Moldavia, fino all'età di otto anni, dopodiché la famiglia si trasferisce in Romania, a Husi sul confine con la Moldavia, dove AC1 perfeziona il curriculum scolastico conseguendo il diploma di apprendista. Nel 1991, in modo improvviso, tutta la famiglia si trasferisce in Polonia e dopo circa un anno, sempre per decisione unilaterale del padre, in Ungheria. Messo nel cassetto il sogno di diventare calciatore, all'età di sedici anni, visti i continui dissapori con il padre, descritto come uomo autoritario, violento ed incline all'abuso di alcool, AC1 decide di andarsene. Comincia così una serie di peregrinazioni clandestine in diversi paesi per tempi più o meno brevi: Turchia dove rimane un paio di mesi lavorando in una piccola fabbrica, Ungheria, Serbia, Romania e Polonia, dove lavora come contadino. In Polonia, il diciannovenne AC1 incontra la prima compagna di vita, una sua connazionale dalla quale nel 1995 avrà un figlio. Nella speranza di trovare una migliore situazione economica e di riunirsi poi con figlio e compagna, nel 1997 egli approda come clandestino a Milano, dove trova lavoro come muratore. Nel 1999, in viaggio verso l'Italia, la ragazza e il bambino di quattro anni sono vittime di un grave incidente stradale: il bambino perde la vita e la madre rimane paralizzata. La tragedia segna la fine del rapporto della coppia e per AC1 comincia un periodo piuttosto buio che durerà fino all'incontro con l'attuale moglie, di nazionalità rumena, avvenuto casualmente a Milano verso la fine del 2000. Da questa unione nascerà, il _____, il figlio _____. Con la nuova compagna AC1 si trasferisce poi a Pavia e trova lavoro in un'impresa edile di Torino, dove rimane la settimana rincasando il venerdì sera o il sabato mattina. Anche lei riesce a trovare lavoro dopo qualche mese. La relazione subisce poi qualche incrinatura a causa dei contributi economici elargiti alla madre e ai fratelli della moglie e al loro conseguente arrivo in Italia. Questi litigi portano AC1 ad avere scatti d'ira che sfociano addirittura in atti di autolesionismo. AC1 è occupato a Torino fino al 2003 quando interrompe il rapporto di lavoro poiché, a suo dire, non retribuito. La compagna sarebbe stata tenuta all'oscuro di questa decisione - come peraltro da lei stessa riferito nella lettera prodotta in aula agli atti (doc. Dib. 3) e nel lasso di tempo fino al suo arresto AC1 fa il pendolare sì, ma tra l'Italia e la Svizzera coinvolto nelle diverse incursioni illecite di cui si dirà. Attualmente la moglie di AC1 lavorerebbe in un ristorante con regolare contratto di lavoro e permesso di soggiorno in Italia. A carico di AC1 c'è un decreto d'accusa di data 29.10.2002 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d'uso e infrazione alla LDDS, commessi nell'ottobre 2002 e a cui sono state inflitte una pena di 45 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con periodo di prova di 2 anni e l'espulsione effettiva dalla Svizzera per 3 anni. 2. AC2 Le generalità di AC2 (in seguito AC2) non hanno potuto essere accertate in quanto sprovvisto di documenti. Il passaporto sarebbe andato perduto e la carta di identità si troverebbe presso l'abitazione della sua compagna a Torino. Nulla è però stato versato in atti. Egli vivrebbe nella clandestinità a Torino assieme ad un gruppo di moldavi. In merito al suo trascorso egli ha riferito nel verbale dinanzi al PP del 3.11.2004 (AI 119, p. 6) quanto segue: " ...Sono nato

__ anni fa in Moldavia a _____. I miei genitori sono divorziati da 6 anni. Entrambi vivono in Moldavia (mia madre però a _____). Ho una sorella e due fratelli che attualmente vivono due in Italia e un fratello in Moldavia. Mio padre era autista ed oggi è pensionato. La madre lavora quale donna di servizio in una scuola. In Italia mia sorella è sposata con un cittadino moldavo con permesso di soggiorno. Abita a _____. L'altro fratello è giunto 8 mesi fa in Italia e vive a _____. Egli lavora come venditore di prodotti ortofrutticoli. Occasionalmente fa anche il meccanico. Ho fatto 10 anni di scuola e due presso una scuola professionale al fine di apprendere il lavoro di operatore chimico. Ho lavorato in Moldavia come muratore e nell'agricoltura. E questo fino al 1993. In seguito sono migrato in Polonia, Ungheria, Serbia, Croazia e Macedonia. In ognuno di questi paesi ho lavorato come muratore. Sono in seguito rientrato in Moldavia (1998). Per quattro anni non fatto molto se non vendere sigarette che acquistavo in Moldavia e poi rivendevo maggiorate nel prezzo in Romania. Siccome la concorrenza era alta, i margini di guadagno erano bassi. Oltre alle sigarette vendevo in Romania pure conserve, sale di limone e altro. Il tutto era per sopravvivere. Non si diventava ricchi con queste attività. Nel 2002 sono giunto in Italia, a _____. Li ho lavorato come muratore in nero e presso un negozio ortofrutticolo. Ho poi incontrato come già raccontato AC1 e altri moldavi. Voglio aggiungere che in Italia attualmente vivo con la mia compagna di nazionalità rumena. Abita a _____. Lavora come cassiera in un centro di servizi telefonici e multimediali. Questo è stato possibile siccome ha potuto dare in cura per qualche ora al giorno nostra figlia ad una sua zia...". La figlia, di nome _____ è nata il _____. Dal verbale dinanzi al PP del 2.9.2004 (AI 80) risulta che AC2 avrebbe un debito con i passatori che lo avevano portato in Italia. AC2 ha inoltre raccontato di essersi recato in Ticino in un paio di occasioni nel 2003 con l'intento - vano - di chiedere asilo. Sarebbe, infatti, stato fermato dalla polizia in entrambe le circostanze e poi riaccompagnato a Chiasso, al confine con l'Italia. Dagli atti AC2 risulta essere incensurato. 3. AC3 AC3 (in seguito AC3) ha prodotto al dibattimento un documento d'identità e un certificato di nascita in originale (doc. dib. 1 e 2), potendosi così considerare accertate le sue generalità. Egli riferisce sulla sua vita nel verbale dinanzi al PP del 29.7.2004 (AI 56, p. 4), e meglio: "...Sono andato a scuola a _____ in Romania. Ho fatto 10 classi fra elementari e medie. Siamo una famiglia di 9 fratelli. I miei genitori sono degli agricoltori. 1 dei miei fratelli e 1 sorella sono in Italia, 2 in Jugoslavia i rimanenti sono in Romania. Ho lavorato nell'edilizia come operaio. Ricevevo uno stipendio di 4-5 milioni di Lei che corrispondono a ca. fr. 200.--. Non erano abbastanza per vivere. I miei fratelli aiutavano i miei genitori in fattoria. Avevamo 2 cavalli e 20 pecore. Ho lasciato la Romania quando avevo 20 anni e sono andato in Jugoslavia (Serbia). Li ho lavorato sempre nel settore dell'edilizia malgrado ci fosse la guerra. In quel posto dove io ero si parlava in rumeno. Rimanevo in Jugoslavia 1 mese e poi uscivo per poterci rientrare dopo. Non avevo un visto prolungato. Sono in seguito tornato in Romania dove ho trovato lavoro ed ho conosciuto la mia ragazza che a tutt'oggi frequento. Essa abita a Vaslui. Io desideravo che lei mi raggiungesse in Italia. In Italia io sono arrivato la prima volta nel 2002. In questo paese io non ho mai avuto nessun permesso. Ho sempre vissuto come un clandestino. Dal 2002 ho lavorato una volta per 2 settimane. Sono poi venuto in Svizzera con un minorenne e un'altra persona dove ho commesso dei furti, sono stato arrestato e processato...". Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero risulta a carico di AC3 una decisione di data 2.10.2002 del Strafbefehlsrichter Basel-Stadt per il reato di entrata illegale commesso in data 20.9.2002 cui è stata inflitta una pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con periodo di prova di 2 anni e una multa di CHF 500.-- (AI 17). Agli

atti c'è inoltre una sentenza del 20.12.2002 delle Assise correzionali di Bellinzona che ha condannato AC3 per ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d'uso, infrazione alla LDDS, ripetuta circolazione senza licenza di condurre alla pena di 9 mesi di detenzione condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni e all'espulsione dalla Svizzera per 7 anni (cfr. fascicolo AI 88).

Quest'ultima decisione ha portato l'Ufficio federale degli stranieri a pronunciare nei suoi confronti un divieto di entrata in Svizzera, valevole illimitatamente, siccome " straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze " (cfr. fascicolo AI 88).

II. Le circostanze degli arresti L'arresto dei tre correi comparsi oggi in aula è da inserirsi nel contesto del fenomeno, presente da diversi anni, delle bande di cittadini rumeni e moldavi che dalla vicina Italia (torinese), dove risiedono clandestinamente, giungono in territorio elvetico varcando illegalmente il confine con l'intento di commettere furti. Queste bande agiscono in Ticino e in altri cantoni spostandosi a piedi, rispettivamente con automobili rubate, bivaccando nei boschi e operando di notte essenzialmente in abitazioni, anche in presenza dei proprietari. AC1, AC2 e AC3 sono stati arrestati la notte del 14 giugno 2004 a _____ /NW mentre erano diretti verso Nord a bordo di un'automobile rubata il giorno prima a _____ , dopo aver perpetrato una serie di furti nel Mendrisiotto e in Leventina. Incappati in un posto di blocco all'interno del tunnel del _____ , proseguivano senza osservare le indicazioni dell'agente preposto al controllo fino alla fine della galleria. Una volta fuori abbandonavano il veicolo e non rendendosi conto dell'altezza vista l'oscurità, si gettavano dal cavalcavia dell'autostrada. AC1 veniva trovato poco dopo ferito nel giardino di un edificio e quindi arrestato. Gli altri due correi riuscivano invece a scappare nel bosco e venivano arrestati solo la sera seguente, scoperti dalla polizia di Nidwaldo su segnalazione di un passante, mentre si nascondevano dentro una stalla. A causa delle ferite riportate nella caduta, AC1 è stato subito ricoverato nel Kantonsspital di Lucerna. Il 16.6.2004 è poi stato trasportato a Lugano presso l'Ospedale Civico dove è rimasto degente fino al 21.6.2004, giorno del suo trasferimento alla Stampa. AC2 era ferito ad ambedue i piedi: è stato trovato senza scarpe e con i piedi fasciati. Dopo il fermo si è resa necessaria la sua ospedalizzazione a Stans, presso il Kantonsspital NW. Il 21.6.2004 è stato portato presso il carcere giudiziario di Stans e il 25.6.2004 in Ticino, presso le carceri pretoriali di Mendrisio. Dal 21.7.2004 è detenuto alla Stampa. Feritosi solo lievemente, AC3 è subito stato associato al carcere giudiziario di Stans e il 17.6.2004 è stato trasferito in Ticino presso le carceri pretoriali di Lugano. Dal 22.7.2004 è detenuto alla Stampa. Al momento del fermo a carico di AC1 pendevano già due ordini di arresto, uno grigionese del 7/10 ottobre 2003 e l'altro emesso dal Ministero pubblico di Lugano in data 19.2.2004, entrambi conseguenti la scoperta di furti a lui riconducibili per la presenza sui luoghi delle sue impronte digitali. Nell'automobile BMW abbandonata sull'autostrada e addosso ai tre accusati è stata rinvenuta diversa refurtiva (denaro, gioielli, orologi, apparecchi elettronici, telefonini, vestiti) sequestrata dalla polizia del canton Nidwaldo in occasione dell'arresto e poi trasmessa alle autorità ticinesi. Gli oggetti riconosciuti dalle parti lese come di loro proprietà sono stati restituiti, quelli non riconosciuti sono stati repertati (cfr. all. 155-164 AI 147).

III. I reati connessi con la fuga al _____ Siccome riferiti ai fatti avvenuti nel canton Nidwaldo testé descritti, di seguito vengono subito trattate le imputazioni di cui ai punti 19 e 20 nonché 11 e 12 dell'atto di accusa ascritte a AC1, rispettivamente a AC3.

A. AC1 1. L'ipotesi accusatoria di cui al punto 19 dell'atto di accusa, ritiene AC1 colpevole di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale per avere, alla guida dell'automobile BMW rubata, forzato il posto di blocco predisposto dalla polizia del canton

Nidwaldo nel tunnel del _____, e meglio per avere proseguito a velocità sostenuta fino alla fine della galleria non rispettando l'indicazione dei segnali luminosi e non ottemperando alle segnalazione della polizia che gli intimavano di fermarsi, per avere abbandonato il veicolo sulla corsia di emergenza con il motore acceso e la chiave di avviamento inserita nonché per avere attraversato le carreggiate dell'autostrada e scavalcato le barriere di recinzione per fuggire. In entrata al dibattimento, d'accordo le parti, il presidente ha prospettato la subordinata di infrazione grave alla LCStr. per circolazione ad una velocità di 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h giusta gli art. 90 cfr. 2 e 32 LCStr. (verbale dibattimento, p. 4 e 5), ipotesi che - come si vedrà - trova riscontro nei verbali degli accusati. Stando al rapporto della polizia del canton Nidwaldo del 21.6.2004 agli atti (inc. MP 5271/2004), il posto di blocco era segnalato in modo chiaro e conforme con luci, lampeggianti e dalla presenza di tre agenti di polizia. In prossimità del medesimo era inoltre indicata la velocità massima di 60 km/h. Sentiti in ambito rogatorio, i poliziotti presenti sul posto di blocco hanno confermato queste circostanze. L'agente _____ ha in particolare precisato di aver chiaramente intimato alla BMW guidata dallo AC1 di fermarsi con l'ausilio di segnali luminosi. La medesima ha pure riferito di avere incrociato lo sguardo con AC1 il quale avrebbe prima decelerato e, una volta allontanatosi di una settantina di metri di nuovo, dato gas. Nessuno dei due agenti è invece stato in grado di dare indicazioni sulla velocità della vettura guidata dallo AC1 (cfr. verbali _____ e _____ del 3.11.2004 in atti). Gli accusati sono stati interrogati più volte dal procuratore pubblico in merito ai fatti avvenuti la notte del 14.6.2004 nel tunnel del _____. AC1 ha riferito in sede di inchiesta di aver visto, qualche metro prima dell'uscita del tunnel del _____, una "figura", una "forma umana" che pensava fosse un manichino, che segnalava con una paletta di rallentare. Ha negato di aver visto delle luci, degli agenti, dei segnali indicanti la presenza del posto di blocco e dei segnali di limitazione della velocità a 60 km/h. A suo dire viaggiava ad una velocità di 100 km/h e quando si è accorto (su indicazione dell'AC2) che era seguito dalla polizia ha fermato l'auto. Scesi tutti e tre, di corsa hanno attraversato l'autostrada e sono poi saltati dal viadotto (cfr. verbali dinanzi al PP 15.10.2004 e 18.10.2004, AI 5 e 6). Anche dopo aver visionato il CD-Rom sul passaggio dell'auto all'interno della galleria, ancora rappresentato in aula, AC1 ha negato di essersi reso conto che vi fosse un posto di blocco. AC2 era seduto dietro. Egli ha riferito di aver visto all'interno del tunnel "come un uomo che alzava e abbassava il braccio". Dice di aver visto unicamente questa "figura umana" di cui non ha saputo dire se fosse un poliziotto o un manichino. Racconta che dopo aver percorso ulteriori 200/300 metri, ad una velocità di circa 100/110 km/h, si è accorto che un'auto della polizia li stava inseguendo e che una volta fuori dal tunnel AC1 ha accostato la macchina al bordo della carreggiata, tutti e tre sono scesi, hanno attraversato l'autostrada e quindi sono saltati dal viadotto (AI 11 e 15). Dopo la visione del CD-Rom ha ammesso di aver visto dei segnali luminosi senza però poter distinguere se si trattasse di un agente che intimava loro di fermarsi. AC3 occupava il posto del passeggero anteriore. Egli riferisce che stava parlando al telefono e che verso l'uscita della galleria ha visto qualcuno vestito di rosso, senza capire se si trattasse di una persona o di un manichino, che muoveva una paletta in alto e in basso. Racconta che dopo la "figura", sulla parte sinistra della carreggiata erano posteggiati dei veicoli, come si vede nella sequenza del CD-Rom, e dice inoltre di aver visto anche tre poliziotti ciò che peraltro trova riscontro nelle testimonianze dei poliziotti agli atti. Ora, gli accusati non possono essere considerati credibili nella misura in cui sostengono di non aver realizzato di essere incorsi un posto di blocco. Quanto riferito in proposito dagli agenti della polizia del canton

Nidwaldo trova invece riscontro nelle immagini del Cd-rom agli atti. Immagini che mostrano, in particolare, come il medesimo fosse ben segnalato con luci e lampeggianti e con la presenza del poliziotto munito di bastone luminoso che difficilmente poteva essere confuso con un manichino, vista anche la sua posizione nella carreggiata. Benché non risulti dal filmato ma solo da quanto riferito dalla polizia del canton Nidwaldo, è senz'altro da ritenere che in ragione dell'allestimento di un posto di controllo fosse altresì indicato in prossimità un limite di velocità ridotto, nella fattispecie di 60 km/h. D'altro canto appare pure del tutto logico e conforme al corso ordinario delle cose che, a fronte della presenza di un posto di blocco, dei delinquenti, in possesso di refurtiva appena procacciatasi, tentino di sottrarvisi, se del caso, forzandolo, ciò che implica, di tutta evidenza, una velocità tale da permettere loro di raggiungere lo scopo. Alla luce di ciò che precede, ed in particolare delle dichiarazioni di AC1 e AC2 secondo cui la velocità dell'automobile sostenuta all'interno della galleria era di circa 100 km/h, il punto 19 dell'atto di accusa deve essere confermato nel senso della subordinata. AC1 deve pertanto essere ritenuto colpevole di infrazione grave della circolazione stradale per eccesso di velocità giusta l'art. 90 cpv. 2 cum art. 32 LCStr..

2. Avendo forzato il posto di blocco, AC1 è stato inoltre ritenuto colpevole di impedimento di atti dell'autorità (punto 20 dell'atto di accusa). Giusta l'art. 286 CP è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa, chiunque impedisce ad una autorità, a un membro di un'autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni. In casu, trattandosi di un posto blocco volto al controllo della velocità, è pacifico che l'intimazione di fermarsi data dall'agente _____ per procedere alle verifiche del caso rientrasse nelle sue funzioni. Proseguendo oltre, AC1 ha così impedito al poliziotto di svolgere ciò che era in diritto di fare, realizzando appieno le condizioni dell'art. 286 CP. Ne consegue che l'imputazione in questione deve essere confermata. B.

AC3 1. Secondo le ipotesi accusatorie di cui ai punti 11 e 12 dell'atto di accusa AC3 è ritenuto colpevole di istigazione a infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale nonché di istigazione ad impedimento di atti dell'autorità per avere, nelle circostanze di cui ai punti 19 e 20 dell'atto di accusa, come passeggero della vettura BMW guidata da AC1, intenzionalmente determinato quest'ultimo a forzare il blocco di polizia nella galleria del _____ dicendogli "vai avanti e trova un'uscita". Nell'ambito delle indagini per l'accertamento dei fatti avvenuti a _____ /NW nella galleria del _____, AC1 è stato sentito dal procuratore pubblico in tre occasioni e durante l'ultimo verbale del 15.11.2004 (AI 17. p. 2) ha segnatamente dichiarato: "... AC3 era al mio fianco... Ricordo che in prossimità del blocco alla vista dell'agente che faceva dei segnali, AC3 mi disse « Vai avanti e trova un'uscita »". Nuovamente sentito dal procuratore pubblico, AC1 ha riferito in proposito nel verbale 22.11.2004 (AI 21) quanto segue: "... D in relazione alla sua affermazione secondo la quale AC3 l'avrebbe incitata a continuare oltre il posto di controllo della polizia, come stava seduto AC3? R AC3 era seduto davanti e parlava al telefono. In precedenza al telefono di AC3 aveva parlato, sempre con la stessa persona, anche AC2. Eravamo ancora all'interno del tunnel ma verso l'uscita, quando il AC3 mi disse di non fermarmi e di andare oltre il posto di controllo. Non so cosa lui abbia visto. D Quando AC3 le ha detto "Vai fino alla prossima uscita"? R proprio nello stesso momento in cui mi disse di non fermarmi. D AC2 ha parlato? Cosa ha detto? R Nulla. Solamente fuori dal tunnel mi ha detto che stava arrivando la polizia. D AC3 era seduto normalmente sul suo sedile da passeggero? R Sì. AC3 era seduto normalmente sul sedile da passeggero. D avete messo della musica in auto? R sì. Il volume era però abbassato siccome AC3 parlava al telefono. D AC3 stava ancora telefonando

quando lei ha detto di non fermarsi e oltrepassare il posto di controllo? R si. Stava ancora parlando con l'altra persona. ADR che l'auto l'ho fermata appena AC2 mi aveva detto che stava arrivando la polizia. ADR confermo che io non ho mai avuto la licenza di condurre. Dei tre credo che solamente AC3 abbia la licenza. Non saprei perché lui non ha mai condotto la vettura...". AC3 ha confermato le dichiarazioni fatte da AC1 e meglio come si legge nel verbale dinanzi al PP del 25.11.2004 (AI 24) qui riportato: "...Prendo atto che secondo il rapporto giunto dal canton NW a seguito della rogatoria intercantonale è emerso che in precedenza al blocco della polizia, erano chiaramente presenti segnali indicanti la presenza di un controllo ed inoltre erano stati attivati. Prendo atto che AC1 ha dichiarato: Ricordo che in prossimità del blocco alla vista dell'agente che faceva dei segnali, AC3 mi disse «Vai avanti e trova una uscita». In merito rispondo che è vero. Quando ho capito che si trattava di un blocco ho detto a AC1 di proseguire fino alla prossima uscita. Una volta che ci siamo accorti che la polizia ci seguiva AC1 ha detto a noi che si sarebbe fermato al lato della carreggiata e che dovevamo scappare. A mio giudizio anche senza il mio intervento AC1 non si sarebbe comunque fermato. A domanda dell'avv. _____ rispondo che questa frase l'ho detta proprio dopo il blocco e prima di uscire dal tunnel, al momento in cui io personalmente avevo realizzato che si trattava di un blocco di polizia Prendo atto che l'agente di polizia _____ della polizia di NW, interrogato dal competente magistrato del canton NW ha dichiarato che al momento del passaggio gli sembrato vedere il conducente, con fare dubitativo e riflessivo su cosa stesse facendo, stesse parlando con i passeggeri della vettura. D lei stava parlando o stava comunicando cosa a AC1 in quel frangente? R io ero al telefono. AC2 guardava i CD. AC1 nell'interrogatorio del 22.11.2004 davanti al PP ha dichiarato da una parte che lei era seduto normalmente sul sedile del passeggero e che stava parlando al telefono con una persona che conosceva anche AC2. Rispondo che ero al telefono con la mia ragazza. Ho forse anche parlato con un amico. Ero seduto con il sedile era leggermente abbassato. Non so precisare quanto. AC1 ha inoltre precisato che il suo incitamento a proseguire lei lo ha comunicato mentre stava ancora parlando al telefono. Cosa dichiara in merito? R si, è corretto...". A questo preciso riguardo AC2 non è più stato interrogato. Dai verbali da lui precedentemente resi non emerge comunque che AC1 e AC3 abbiano fatto commenti sul blocco di polizia (cfr. AI 11 e 15). 2. Già si è stabilito che AC1 si è reso colpevole di infrazione grave alla LCStr. e di impedimento di atti dell'autorità per aver forzato il posto di blocco nel tunnel del _____. Occorre ora stabilire se AC3, passeggero seduto al fianco di AC1, abbia determinato quest'ultimo a commettere tali azioni. Come riassunto in DTF 128 IV 11 consid. 2a, l'istigatore è colui che intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP). L'istigazione consiste nel fare nascere in un'altra persona la decisione di compiere un determinato atto. La decisione dell'istigato di commettere l'atto deve risultare dall'incitamento dell'istigatore. Fra questi due elementi deve esserci nesso di causalità. Non è necessario che l'istigatore abbia dovuto persuadere l'istigato; la volontà di agire può essere stabilita anche nella persona disposta ad agire o che si mette a disposizione per compiere un atto perseguito penalmente e questo fintanto che l'autore non si è ancora deciso a passare concretamente all'azione. Per contro non vi è istigazione quando l'autore dell'atto era già determinato a compierlo (DTF 127 IV 122 consid. 2b/aa pag. 127ss., 124 IV 34 consid. 2c pag. 37 ss.; G. Stratenwerth, op. cit., AT I, § 13 N 96; H. Schulz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Vol I, Berna 1984, pag. 292, S. Trechsel/P. Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 1994, pag. 184, J. Rehberg/A. Donatsch, op. cit., pag. 122, BSK StGB I - M. Forster, op. cit., Art. 24 N 12 ss.). Nemmeno vi è istigazione

quando una persona si limita a creare una situazione nella quale un'altra persona potrebbe eventualmente decidersi a compiere un reato. L'istigazione implica piuttosto un'influenza psichica o intellettuale diretta sulla formazione della volontà altrui. Può configurare istigazione ogni comportamento idoneo a far nascere in un altro la decisione di agire: basta anche una sola domanda, un suggerimento o uno stimolo concludente. Sotto l'aspetto soggettivo, l'istigazione deve essere intenzionale; il dolo eventuale è comunque sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3 d pag. 3, S. Trechsel, op.cit., Art. 24 N 6, G. Stratenwerth, op. cit. § 13 N 99, BSK StGB I - M. Forster, op. cit., Art. 24 N 3 ss.). Occorre pertanto che l'istigatore abbia saputo e voluto o perlomeno preso in considerazione ed accettato che il suo intervento era di natura tale da determinare l'istigato a commettere il reato. Affinché vi sia istigazione è poi necessario che l'istigato abbia agito, ossia che abbia commesso o abbia perlomeno tentato di commettere il reato. Se per un qualsiasi motivo l'istigato non ha commesso l'infrazione l'istigatore, se del caso, è perseguibile per tentativo, per quanto il reato inteso è un crimine (art. 24 cpv. 2 CP). Poiché l'istigazione è una forma della partecipazione al compimento di un determinato reato, i suoi elementi materiali sono quelli dello stesso reato. La pubblica accusa ha ritenuto l'istigazione sulla scorta della frase pronunciata da AC3 "vai avanti e trova un'uscita". Ora, inserite nel contesto del momento (tre ladri stranieri, circolanti nottetempo a bordo di una BMW rubata con targhe ticinesi nella quale è stipata refurtiva proveniente dai numerosi furti messi a segno nei giorni precedenti, che incappano in un controllo della polizia nel canton Nidwaldo) le parole dette da AC3 non possono essere considerate determinanti nella presa di decisione dello AC1 di forzare il posto di blocco. E' invece da ritenere che AC1 fosse già deciso ad agire così; d'altronde stando alla sua versione dei fatti, egli neppure si era reso conto di aver superato un posto di blocco. La risolutezza di AC1 è inoltre dimostrata dal fatto che quando si è accorto di essere inseguito dalla polizia, ha subito pensato alla fuga abbandonando la vettura sulla corsia d'emergenza e saltando poi dal viadotto. Inoltre, non v'è ragione per non credere a AC3, che ha peraltro confermato senza riserve le dichiarazioni rese dal correo in proposito. Come risulta dal suo verbale di interrogatorio sopra riportato, egli ha precisato di aver detto la frase incriminata dopo il blocco e prima di uscire dal tunnel, ciò che esclude una sua influenza sull'agire di AC1. Infine, ma non da ultimo, va rilevato che in qualità di passeggero, AC3 non aveva alcun controllo sulla situazione, tanto più che stava telefonando. Non potendo qui ammettere che AC3 abbia esercitato un'influenza psichica, intellettuale e/o diretta sulla determinazione della volontà di AC1 e dovendo escludere il nesso di causalità tra la frase detta da quest'ultimo e la decisione di AC1 di non fermarsi davanti alla polizia, l'imputazione di istigazione a infrazione alla LCSt e istigazione ad impedimento di atti dell'autorità non può essere confermata. AC3 deve pertanto essere prosciolto dai capi di accusa di cui ai punti 11 e 12 dell'atto di accusa. IV. Furti, furti d'uso e reati connessi di danneggiamento e violazione di domicilio 1. Dalle risultanze dell'inchiesta (denominata "inchiesta Raid") è emerso che AC1 e AC2 hanno cominciato ad agire insieme nel dicembre 2002, commettendo tre furti a Pedrinete (punti 5.1, 5.2 e 5.3 dell'atto di accusa). Tra il luglio e l'ottobre 2003, AC1 è stato poi protagonista con altri correi di diverse incursioni in Ticino e altri cantoni (cfr. punti 13 a 16 dell'atto di accusa) e, a partire dal novembre 2003, è ricominciata la collaborazione con AC2 con il quale ha messo a segno, a scadenza quasi settimanale, un numero consistente di furti e furti d'uso, essenzialmente nella zona del Mendrisiotto, ma anche in Leventina, canton Berna e canton Vaud (cfr. punti 5 a 8 dell'atto di accusa). Nell'ultima scorreria del giugno 2004, finita con l'arresto, si è poi aggiunto il terzo correo AC3 (cfr. punti 1 a 4 dell'atto di accusa). Dai

verbali istruttori e da quanto raccontato dagli accusati al dibattimento è inoltre emerso che AC1 e AC2 si sarebbero conosciuti a Torino nel 2002, in una discoteca ritrovo di moldavi e albanesi dove avrebbero pianificato la loro prima incursione comune del dicembre 2002 con il correo _____. Nel giugno 2004, sempre a Torino, AC3 avrebbe incontrato AC2 in un parco e accettato la proposta di quest'ultimo di andare in Svizzera a rubare. AC1, durante i primi interrogatori, ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento nei furti contestatigli dalla polizia, riconoscendo solo quelli per i quali erano state trovate le sue impronte digitali. Egli ha cambiato atteggiamento quando ha saputo che anche i correi AC2 e AC3 erano stati arrestati. Da questo momento ha prestato la sua collaborazione ammettendo essenzialmente gli addebiti, salvo alcune eccezioni di cui si dirà. AC3 ha da subito riconosciuto la propria colpevolezza, dando ampia spiegazione in merito. AC2 ha pure da subito ammesso le proprie responsabilità, sebbene in alcuni casi solo dopo essere stato chiamato in causa da AC1. In numerose fattispecie è invece stata contestata, da tutti e tre i correi, la refurtiva denunciata. Laddove non si sono trovati riscontri scientifici (in buona parte dei casi) è stato grazie alle ammissioni degli accusati, anche tramite fotografie e sopralluoghi, che è stato possibile agli inquirenti ricostruire percorsi, obiettivi e modus operandi delle incursioni incriminate. Previo accordo telefonico, i correi si incontravano alla stazione di Milano (AC1 proveniente da Pavia, gli altri correi, tra cui AC2 e AC3, da Torino), con il treno si spostavano a Como e con la corriera raggiungevano quindi il confine (Maslianico o Ponte Chiasso) e da lì entravano in Svizzera a piedi attraverso i boschi (zone di Vacallo, rispettivamente di Pedrinete). Gli obiettivi, essenzialmente abitazioni, erano sempre situati in prossimità del bosco e raggiunti a piedi durante la notte. La refurtiva consisteva prevalentemente in denaro, gioielli, apparecchi elettronici e telefoni cellulari. Generi alimentari, indumenti e coperte venivano di norma sottratti per assicurarsi l'accampamento all'aperto. I furti d'uso delle automobili erano dettati dalla necessità di raggiungere mete più lontane, quali il Sopraceneri e altri cantoni. Per entrare nelle abitazioni, utilizzavano la tecnica dello strappo del cilindro tramite cacciavite o chiave inglese, oppure forzavano le finestre con un cacciavite. Dove presente, veniva pure manomessa l'illuminazione esterna a sensori e, a volte, messo fuori uso il sistema di allarme. Gli autori penetravano nelle case anche in presenza dei proprietari dormienti – i quali, nella maggior parte dei casi, non si accorgevano di nulla – evitando le camere da letto. Nelle case rimanevano una trentina di minuti. Durante i furti non vi era una particolare suddivisione dei ruoli: individuato l'obiettivo, una volta l'uno, una volta l'altro operava lo scasso ed all'interno dell'abitazione tutti arraffavano quanto potevano, mettendo a soqquadro le abitazioni. Il bottino veniva poi venduto da AC2 a non meglio precisati ricettatori sulla piazza di Torino e il ricavato spartito tra i correi in parti uguali. Secondo quanto riferito dagli accusati durante l'inchiesta e ancora al dibattimento, essi rubavano per garantire il loro sostentamento e quello della famiglia. Per AC2 vi sarebbe inoltre stata la necessità di saldare il debito dei passatori che lo pressavano. Sempre stando alle loro dichiarazioni avrebbero scelto la Svizzera per le peregrinazioni furtive in quanto, rispetto all'Italia sarebbe "più facile" penetrare nelle abitazioni e inoltre poiché la Svizzera sarebbe un paese ricco. 2. Il punto 5 dell'atto di accusa imputa a AC1 e AC2 congiuntamente la commissione di 81 furti nel periodo 25/26 dicembre 2002 e tra il 1 dicembre 2003 e il 6 giugno 2004 nella regione del Mendrisiotto in 70 occasioni, a Biasca in 7 e ad Ambrì in 4 occasioni. AC2 e AC1 ammettono i furti, tranne quelli di cui ai punti 5.9, 5.13, 5.14, 5.15, 5.44, 5.63, 5.64, trattati qui di seguito, gli altri non meritando particolari osservazioni corrispondendo essenzialmente a quanto descritto nell'atto di rinvio a giudizio a cui, per ragioni di praticità, si rinvia. a) In merito al furto 5.9

dell'atto di accusa. Trattasi di un tentato furto commesso a _____, il 19.12.2003 tra le 19h00 e le 19h10 ai danni di PC. L'autore è penetrato nell'abitazione dopo avere forzato la finestra di una stanza. Avendo provocato rumore, è stato messo in fuga dal proprietario senza nulla asportare. Secondo la pubblica accusa il furto in questione sarebbe ascrivibile ai dei due imputati per la loro presenza nella zona in quei giorni, per l'assenza di ladri a _____ nel periodo posteriore al loro arresto nonché per il modus operandi. In sede di inchiesta AC1 e AC2 hanno negato di aver tentato il furto in esame, anche dopo il sopralluogo, specificando di non aver nemmeno riconosciuto l'abitazione (cfr. verbale di polizia 6.7.2004 e verbale dinanzi al PP 29.7.2004 di AC2 e verbale di polizia 8.9.2004 e verbale dinanzi al PP 7.10.2004 di AC1). Ora, nel caso specifico, gli indizi apportati dalla pubblica accusa non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia stato compiuto dai due accusati. L'argomento dell'assenza di ladri a _____ dopo l'arresto dei due non è supportato da alcunché. L'indizio del modus operandi è labile: dal formulario di denuncia (all. 55 AI 147, class. 3) solo si evince che è stata scassinata la finestra di una stanza, senza altri particolari. In ogni modo non sarebbe una tecnica particolarmente originale o presentante caratteristiche tali da essere ricondotta unicamente ai due accusati. L'indizio della presenza di AC1 e AC2 a _____ tra il 17 e 20 dicembre per il fatto che hanno ammesso la commissione del furto 5.7 dell'atto di accusa, ancorché sommato a quello del modus operandi non è ancora sufficiente, non potendosi escludere che altri lo abbiano commesso in quel lasso di tempo. Ne discende che la pubblica accusa non ha fatto fronte all'onere probatorio che le incombeva e AC1 e AC2 devono pertanto essere posti almeno al beneficio del dubbio e quindi prosciolti dall'imputazione di furto di cui al punto 5.9 dell'atto di accusa. b) In merito al furto 5.13 dell'atto di accusa. Trattasi di un furto commesso a _____, il 22.1.2004 tra le 7h30 e le 17h15 ai danni di PC. Il/i ladri sono penetrati nell'abitazione rompendo il vetro di una finestra. Refurtiva denunciata: un apparecchio fotografico, un orologio, gioielli, coltelli da cucina, un paio di scarpe, generi alimentari e denaro per un valore complessivo di fr. 10'560.--. Sul luogo del furto sono state trovate tracce di sangue che, secondo il rapporto di comparazione DNA del 28.7.2004 della polizia scientifica (all. 168, AI 147, class. 4), risulta essere il sangue dello AC1. In sede di inchiesta AC1 ha riferito alla polizia e al procuratore pubblico di non ricordare di avere commesso il furto in rassegna, anche dopo sopralluogo e a fronte del rapporto della polizia scientifica (cfr. verbali di polizia 27.8.2004, 8.9.2004 e verbale dinanzi al PP 7.10.2004). Anche AC2 ha riferito agli inquirenti di non ricordare di aver commesso il furto in questione e meglio come si evince dal verbale dinanzi al PP del 25.11.2004 (AI 144): " ...Il PP mi sottopone il documento fotografico A e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di PC a _____, il furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Il PP m'informa che in questa casa è stata rilevata una traccia di DNA corrispondente a AC1. Rispondo che in una occasione avevamo bevuto molto. Oggi non mi ricordo. E possibile che siamo entrati in questa casa. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l'ho riconosciuto. Non ricordo nemmeno qual è stata la refurtiva...". Al dibattimento AC1 ha ribadito di non ricordarsi di essere stato nella casa oggetto del furto in rassegna. AC2, pure ha dichiarato di non ricordarsi precisando però che " se c'è stato lui ci sono stato anch'io perché eravamo sempre assieme " (verbale dibattimento, p. 5). Ora, nella fattispecie, la presenza sul luogo del delitto delle tracce di sangue di AC1 sul vetro della finestra scassata, è senz'altro riscontro a lui solo sufficiente per ammettere la colpevolezza di AC1 e, di conseguenza, di AC2 vista la sua dichiarazione testé citata. Ne discende che il capo d'accusa di cui al punto 5.13 dell'atto di accusa deve

essere confermato. c) In merito al furto 5.14 dell'atto di accusa . Trattasi di un tentato furto commesso a _____ il 22.1.2004 tra le 9h30 e le 11h00 ai danni di _____ . L'autore è penetrato nel locale piscina forzando la finestra con un attrezzo atto allo scopo. Tentava poi di forzare la serratura della porta per accedere agli altri locali ma non riuscendoci lasciava il luogo senza nulla asportare. AC2, sentito in merito dalla polizia e dopo sopralluogo, ha dichiarato nel verbale 12.7.2004 (all. 19 AI 147, class. 2, p. 5) di non essere l'autore del furto. Davanti al PP egli ha poi ribadito di non riconoscere la casa oggetto del tentato furto, e meglio come si evince dal verbale 25.11.2004 (AI 144, p. 2): " ...Il PP mi sottopone il documento fotografico B e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _____ a _____ , il tentato furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Mi informa inoltre che la casa si trova vicino a quella del signor _____ (200 metri in linea d'aria e 300 metri seguendo la strada). Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l'ho riconosciuta. E possibile comunque che abbiamo tentato di entrare in questa casa...". AC1 è stato sentito in proposito dalla polizia in data 27.8.2004 (all. 3 AI 147, class. 1, p. 8) e in questa sede ha dichiarato di non ricordarsi del furto. Nel successivo verbale di polizia 8.9.2004 (all. 5 AI 147, class. 1, p. 6) egli esclude di essere l'autore del furto. Riferisce infatti: " ...Non ho nulla da dire. Per quanto riguarda quest'abitazione escludo di essere l'autore poiché si trova proprio sulla strada sterrata che utilizzavo per entrare e uscire dalla Svizzera. Per tale motivo non volevo commettere furti proprio su quel tragitto...". Nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 9) AC1 ha, infine, dichiarato quanto segue: " ...Il PP mi sottopone il documento fotografico n. 27 allegato al verbale di polizia del 27.08.2004 e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _____ a _____ , il tentato furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Mi informa inoltre che la casa si trova vicino a quella del signor _____ (200 metri in linea d'aria e 300 metri seguendo la strada). Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l'ho riconosciuta...". Ora, il furto in rassegna è stato commesso nello stesso paese, lo stesso giorno e a poca distanza di tempo dal furto 5.13 dell'atto di accusa. Inoltre la casa di PC è situata in prossimità di quella di PC. Il fatto che la medesima si trovi proprio sulla strada utilizzata da AC1 per entrare e uscire dalla Svizzera è semmai un motivo in più per ritenere la sua presenza sui luoghi. Alla luce di tutti questi elementi, considerate inoltre le modalità di azione e il tipo di refurtiva sottratta, la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la colpevolezza di AC1 in questo frangente. Quanto alla colpevolezza di AC2, la medesima è data giacché è assodato che agiva sempre in correttezza con AC1 come d'altronde da lui stesso dichiarato in aula (cfr. verbale dibattimento, p. 5). Di conseguenza, dev'essere confermato anche il punto 5.14 dell'atto di accusa. d) In merito al furto 5.15 dell'atto di accusa . Trattasi di un furto commesso a _____ in via _____ , tra le 14h00 del 22.1.2004 e le 3h30 del 23.1.2004 ai danni di _____ . L'autore o gli autori si sono arrampicati sul balcone con l'ausilio di un massiccio appendiabiti e scassinando la porta finestra sono penetrati nell'abitazione. Refurtiva denunciata: orologi, gioielli e denaro per un valore complessivo denunciato di fr. 36'720.-- . La parte lesa è stata sentita dalla polizia esattamente un mese dopo il furto, ossia il 22.2.2004. In sostanza ha riferito che il pomeriggio di giovedì 22.1.2004 ha lasciato il suo domicilio, come di consuetudine, verso le ore 14.00 per recarsi al lavoro a _____ e di essere rientrata in tarda notte, verso le 3h30. Una volta in casa dice di aver trovato la finestra del balcone aperta, mentre che prima di uscire aveva chiuso

tutte le finestre, tranne la finestrella del bagno con inferriata per i gatti, e abbassato le tapparelle delle camere da letto al piano inferiore. Tutti i cassetti e le ante dei mobili erano aperti e regnava un grande disordine (cfr. all. 61 AI 147, class. 3). AC2 nel verbale di polizia 15.7.2004, dopo sopralluogo, ha dichiarato di non essere l'autore del furto (all. 21 AI 147, class. 2, p. 3). Nuovamente contestatogli il furto dal PP, egli ha dichiarato nel verbale 25.11.2004 (AI 144) quanto segue: "...IL PP mi sottopone il doc. fotografico C e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _____ e che si trova a ca. 400 metri da quella di _____ e che è stata oggetto di furto lo stesso giorno di _____ e _____. Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l'ho riconosciuta...". AC1, dal canto suo, nel verbale di polizia 27.8.2004 ha dichiarato di non ricordarsi del furto in questione (all. 3 AI 147, class. 1, p. 8). Nuovamente sentito in proposito dal PP, il quale pure gli ha sottoposto la fotografia ritraente casa _____, egli ha confermato nel verbale 7.10.2004 di non ricordarsi di essere stato nella casa (cfr. AI 103, p. 9). Ora, gli indizi portati dalla pubblica accusa in casu sono il modus operandi, il tipo di refurtiva nonché il fatto che i due accusati hanno commesso due furti a _____ lo stesso giorno. Tali indizi non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia imputabile ai due accusati. Come già rilevato, l'indizio del modus operandi è, da solo, labile, ritenuto come nella fattispecie i ladri abbiano scassinato una finestra, modalità non certo tipica dei soli due accusati. Pure è debole l'argomento del tipo di refurtiva, giacché di ladri di gioielli e denaro ne è pieno il mondo. E' poi da negare l'unità di luogo: il paese di Morbio Inferiore non confina con quello di _____, anzi li separa il comune di Morbio Superiore nonché una strada tortuosa di qualche chilometro. Si veda al proposito la ricostruzione grafica del percorso in oggetto fatta dalla PS (all. 183 p. 8, AI 147, class. 4). Da notare, infine, che nel citato verbale di polizia 15.7.2004 a AC2 sono stati contestati altri furti ai quali si è dichiarato estraneo (dichiarazione confermata dinanzi al PP, cfr. AI 55) e che non sono contemplati nell'atto di accusa: uno commesso a Morbio Inferiore il 17 gennaio 2004 e l'altro commesso a Vacallo, paese confinante, tra il 25 e il 26 gennaio 2004. Ciò che perlomeno dimostra l'esistenza di altri ladri. Ne discende che la pubblica accusa non ha fatto fronte all'onere probatorio che le incombeva e AC1 e AC2 devono pertanto essere prosciolti dall'imputazione di furto di cui al punto 5.15 dell'atto di accusa, quantomeno in applicazione del principio in dubio pro reo. e) In merito al furto 5.44 dell'atto di accusa. Trattasi di un tentato furto commesso a _____, il 7.5.2004 alle ore 3.15 ai danni di _____. Gli autori, hanno tentato di introdursi nell'abitazione, ma sono stati messi in fuga dal proprietario. Questi è stato sentito dalla polizia il 21 agosto 2004 alla quale ha dichiarato di essere stato svegliato da dei rumori e di aver visto delle lampadine tascabili illuminare la finestra della sua stanza. Riferisce poi di essersi alzato e di aver gridato, vedendo poi dalla finestra due persone che fuggivano senza però averle potute vedere in viso. Posto di fronte ad una serie di fotografie, tra cui quelle ritraenti AC2 e AC1, il signor _____ non ha riconosciuto nessuno (cfr. all. 90 AI 147, class. 3). La pubblica accusa ha fondato la colpevolezza dei due accusati sul fatto che i medesimi si trovavano nei paraggi, sulla testimonianza della parte civile, sui dati statistici allestiti dalla polizia. AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 6.7.2004 (all. 16 AI 147, class. 2, p. 6) quanto segue: "...La casa (all. 11) mi è stata fatta vedere durante il sopralluogo e nella fotografia si vede solo il tetto e nell'altra una panoramica. Rispondo di non esserci mai stato e di non essere entrato nel giardino...". Egli ribadisce di non aver mai commesso il tentato furto nel verbale

dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 9). AC1, dal canto suo, ha dichiarato nel verbale di polizia 8.9.2004 di non aver commesso il furto nell'abitazione in questione (all. 5 AI 147, cl. 1, p. 15). Egli ha poi confermato la sua versione nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 23). Ora, nel caso specifico gli indizi apportati dalla pubblica accusa non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia stato compiuto dai due accusati. Di particolare debolezza sono le statistiche della polizia agli atti: non perché la maggior parte dei furti registrati a _____ sono riconducibili a AC1 e AC2 - per loro ammissione - che per forza anche quelli senza paternità vanno loro attribuiti. La presenza di AC1 e AC2 a _____ - e non a _____, che comunque dista alcuni chilometri - nei giorni precedenti e seguenti la commissione del furto in questione, non è un indizio conclusivo. Neppure è di grande aiuto la testimonianza della vittima che non ha saputo dare indicazione alcuna in merito ai supposti ladri visti fuggire. Ne discende che in mancanza di migliori riscontri AC1 e AC2 devono essere prosciolti dall'imputazione di furto di cui al punto 5.44 dell'atto di accusa. f) In merito al furto 5.63 dell'atto di accusa. Trattasi di un tentato furto commesso in via _____ a _____ il 23.5.2004 tra le 2h30 e le 2h45 ai danni di PC. L'autore o gli autori, hanno tentato di entrare all'interno dell'abitazione attraverso la finestra del bagno parzialmente aperta a ribalta, ma accortisi della presenza in casa del proprietario sono fuggiti. La vittima è stata interrogata dalla polizia in data 11.11.2004, riferendo in particolare che all'ora indicata, mentre stava guardando la televisione ha sentito il rumore della finestra a ribalta del bagno che si apriva, poi trovata completamente aperta (cfr. all. 109 AI 147, class. 4). AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 16.7.2004 (all. 22 AI 147, cl. 2, p. 5) quanto segue: "...Allegato 4, 5, 6 e 7 : ho visionato le fotografie degli allegati summenzionati. Mi ricordo bene che erano 5 case uguali e che noi siamo entrati solo in 3 poiché nelle altre 2 vi erano le luci accese e meglio in quella di colore rosa le luci erano accese mentre quella azzurra ad un certo momento è uscito un uomo i pigiama che ha controllato l'esterno.... Gli interroganti mi dicono che anche la casa azzurra il proprietario ha sporto denuncia per tentato furto. Gli autori dovrebbero essere passati dalla finestra del bagno che era aperta a ribalta. A tale proposito posso dire che quella sera pioveva e tirava un forte vento secondo il mio punto di vista questa persona ha lasciato la finestra del bagno aperta ed è possibile che, a causa del vento, questo serramento abbia sbattuto svegliando il proprietario che come detto abbiamo visto uscire dall'abitazione. Noi appena terminato il furto nella casa che ho indicato con il numero 3 abbiamo sentito un rumore forte come se qualche finestra avesse sbattuto. Per tale motivo ci siamo nascosti in un vicino boschetto ed è stato in questo momento che abbiamo potuto vedere l'uomo sopraccitato guardare all'esterno da una finestra. Una volta che la situazione si è calmata siamo usciti dal boschetto e abbiamo preso la vettura VW Bora di colore scuro le cui chiavi d'avviamento le avevamo prese nell'abitazione indicato con il numero 2...". AC2 ha poi ribadito nel verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 18) di non essere l'autore del furto. AC1 ha, dal canto suo, dichiarato nel verbale di polizia 9.9.2004 (all. 6 AI 147, cl. 1, p. 9 e 11) quanto segue: "...Allegato 14, 15, 16 e 17: Si tratta di abitazioni a schieraContesto questo tentativo di furto. Ricordo bene che abbiamo fatto il furto in tre abitazioni. Corrisponde al vero che in una di queste abitazioni ad un certo punto una persona è uscita o si è affacciata da una finestra. Noi in quel momento ci trovavamo vicino ad una di queste case che abbiamo "visitato" e appena abbiamo avuto il sentore che una finestra o porta si stesse aprendo ci siamo nascosti in un boschetto appena lì vicino dove siamo rimasti per qualche minuto. Quando la situazione si è tranquillizzata abbiamo preso la Bora di cui avevamo già la chiave d'avviamento...". AC1 ha poi ribadito nel verbale

dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 19) quanto segue: "...Per quanto riguarda il tentato furto commesso a _____ (PC), il 23 maggio 2004, contesto di aver commesso lo stesso. Confermo che ci eravamo nascosti nei boschi, dopo i 3 furti di cui ho appena detto sopra, e poi ce ne siamo andati...". Al dibattimento AC1 e AC2 hanno dichiarato, con riferimento al furto in questione, che sono state loro mostrate solo le fotografie, senza aver fatto sopralluoghi (verbale dibattimento, p. 6). Ora, la stessa notte del 22/23 maggio 2005 in via _____ a _____ sono stati commessi altri tre furti tra le 23h10 e le 7h00, tutti ammessi da AC1 e AC2 (cfr. punti 5.59, 5.61 e 5.62 dell'atto di accusa). Dai loro verbali agli atti, risulta assodato che i due si aggiravano tra le case di via _____ nell'intervallo di tempo indicato, potendosi così ammettere, in casu, l'unità di tempo e di luogo. Vi è anche da ritenere che, essendosi trattato di un tentato furto senza danni, la parte civile non aveva nessun interesse particolare a denunciarlo. Malgrado le contestazioni di AC1 e AC2, questi elementi sono parsi alla Corte sufficienti a fondare il proprio convincimento sulla loro colpevolezza e, dunque, a confermare il punto 5.63 dell'atto di accusa. D'altro canto, a fronte dei numerosi furti commessi, il fatto che gli accusati neghino proprio questo addebito, ancora non significa che non abbiano voluto collaborare: proprio il numero impressionante di furti può, nella loro memoria, aver provocato dei vuoti, tanto più che in casu si tratta, come visto, di un semplice tentativo e non è stato fatto alcun sopralluogo. g) In merito al furto 5.64 dell'atto di accusa. Trattasi di un furto commesso a _____ il 23.5.2004 tra le 5h00 e le 5h15 ai danni del PC. L'autore è penetrato all'interno dell'officina dopo aver staccato il sensore dell'illuminazione esterna e forzato una porta secondaria. All'interno ha poi forzato la serratura del locale ufficio e sottratto denaro per un valore complessivo denunciato di fr. 2'968.10 (cfr. formulario di denuncia all. 110 AI 147, class. 4). In data 24.11.2004 è stata sentita dalla PS l'inquilina della stessa palazzina dove è ubicato il PC, che ha chiamato la polizia la notte del furto. A distanza di tempo la teste non ha saputo indicare con certezza l'ora della telefonata riferendo segnatamente che: "...in ogni caso era notte fonda e circa tra le ore 0200 e le 0400. Comunque è avvenuta al massimo nel giro di 5 minuti dopo aver udito i rumori provenienti dal garage. Tengo a precisare che io sento, dal primo piano, tutti i rumori provenienti dal piano terra e quindi dall'entrata del garage. Rammento inoltre che dopo la mia chiamata, circa 15/20 minuti più tardi, è giunta una pattuglia della polizia. Purtroppo i ladri erano già fuggiti. Io comunque non avevo visto nulla in proposito...". AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 16.7.2004 (all. 22 AI 147, cl. 2, p. 5), sulla scorta di due fotografie, che nessuno di noi due ha fatto il furto che mi viene contestato. Egli ha poi ribadito la contestazione nel verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 19). AC1 ha contestato la commissione del furto in questione nel verbale di polizia 9.9.2004 precisando di essere sicuro di non essere lui, con AC2, l'autore del furto (cfr. all. 6 AI 147, cl. 1, p. 11). AC1 ha poi confermato nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 21) quanto segue: "...Per quanto riguarda il tentato furto commesso a _____ (PC), il 23 maggio 2004, contesto di aver commesso lo stesso. Il PP mi fa presente che questo tentato furto è avvenuto la stessa sera in cui sono stati commessi i furti di cui sopra con le modalità analoghe a quelle da voi praticate (strappo del cilindro). Riconfermo che non siamo stati noi...". Al dibattimento AC1 e AC2 hanno precisato, per quanto riguarda il punto 5.64 dell'atto di accusa, che sono state loro mostrate solo le foto e non hanno fatto sopralluoghi, escludendo comunque di aver compiuto furti ai danni di garage. Ora, in ragione della particolarità dell'obiettivo, ossia un garage (in nessun altro caso hanno commesso furti ai danni di autorimesse), e dell'ubicazione del medesimo nei pressi della stazione ferroviaria, quindi in luogo poco discosto (negli altri casi sceglievano

obiettivi almeno apparentemente più sicuri), la Corte ha ritenuto di poter credere agli accusati prosciogliendoli dal capo di imputazione 5.64 dell'atto di accusa. h) In merito al furto 5.75 dell'atto di accusa. Trattasi di un furto commesso a _____ tra le 21h00 del 3.6.2004 e le 8h00 del 4.6.2004 ai danni di PC. L'autore ha tentato di penetrare nella casa mediante strappo del cilindro ma non vi è riuscito poiché la porta era munita di paracilindro (cfr. all. 124 AI 147, class. 4). AC2 e AC1 hanno contestato il tentato furto in rassegna dichiarando agli inquirenti di non ricordare la casa mostrata loro in fotografia e che dopo il furto di cui al punto 5.73 dell'atto di accusa, essendo arrivata la polizia, sarebbero fuggiti nel bosco senza compiere o tentare altri furti (cfr. verbale di polizia 30.6.2004 e verbale PP 29.7.2004 di AC2; verbale di polizia 27.8.2004 e verbale PP 7.10.2004 di AC1). Ora, in casu, si può ammettere che vi sia unità di tempo e di luogo, visto che nello stesso periodo e nella stessa zona di _____ AC1 e AC2 hanno ammesso la commissione di numerosi furti (5.73, 5.74, 5.76, 5.77, 5.78), tutti con la medesima tecnica dello strappo del cilindro, ancorché l'indizio del modus operandi sia poco incisivo. La Corte ha ritenuto questi elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento circa la colpevolezza di AC1 e AC2 e, pertanto, il punto 5.63 dell'atto di accusa deve essere confermato, valendo per il resto le medesime considerazioni finali fatte alla let. f) di questo considerando. 3. In considerazione di quanto precede, il punto 5 dell'atto di accusa è confermato, tranne per i furti di cui ai punti 5.9, 5.15, 5.44 e 5.64. Deve altresì essere confermato il punto 7 dell'atto di accusa concernente le imputazioni di ripetuto danneggiamento ai sensi dell'art. 144 CP, tranne per quanto concerne i punti 7.9, 7.15 e 7.61, connessi ai furti testé menzionati. Trattandosi inoltre di reato a querela di parte, è emerso che per i punti 7.71 e 7.75 dell'atto d'accusa le parti civili non hanno sporto formale querela sicché AC2 e AC1 vanno prosciolti anche da questi capi di imputazione. Pure va confermata l'imputazione di ripetuta violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP (punto 8 dell'atto di accusa), tranne per i casi relativi ai punti 5.9, 5.44 e 5.64 dell'atto di accusa, laddove gli accusati sono stati prosciolti dal reato di furto tentato o consumato. 4. Il punto 13 dell'atto di accusa imputa a AC1, singolarmente, ma in correità con tale _____ e tale _____, la commissione di 13 furti, avvenuti tra il 2 luglio e il 21 ottobre 2003 a _____ (6), a _____ /GR (1), _____ /AG (1), _____ /FR (1), a _____ /LU (2) e a _____ /VD (2). Eccezion fatta per i furti 13.7, 13.12 e 13.13 dell'atto di accusa, di cui si dirà qui di seguito, AC1 è reo confesso, di guisa che vengono anche qui trattate solo le fattispecie contestate, rinviando per il resto al testo dell'atto di accusa. a) In merito al furto 13.7 dell'atto di accusa. Trattasi di un tentato furto commesso a _____ /LU tra le 22h00 del 12.8.2003 e le 11h00 del 13.8.2003 ai danni di PC. L'autore ha tentato di penetrare nell'abitazione forzando il battente della porta d'accesso al giardino senza riuscirci (cfr. all. 43 AI 147, class. 3). AC1 contesta il tentato furto sia nel verbale di polizia 16.9.2004, nel quale dichiara di non ricordarsi di aver commesso questo tentato furto, sia dinanzi al PP nel verbale 8.10.2004 (AI 105, p. 9) nel quale ha dichiarato quanto segue: "...Il PP mi chiede se abbiamo tentato il furto nella casa di PC, _____ /LU nelle immediate vicinanze del negozio di biciclette. Il tentato furto è avvenuto il 12/13 agosto 2003. Dichiaro che in questa casa non ci siamo stati. In effetti non disponevamo di una vettura con cui allontanarci dai luoghi...". Ora, il tentato furto in questione è avvenuto la stessa notte e nelle immediate vicinanze del furto del punto 13.8, ammesso da AC1. Potendosi così ammettere che nel caso specifico vi sia unità di tempo e di luogo, ritenuto poi che la spiegazione fornita da AC1 al riguardo non è parsa credibile (pretendendo addirittura di non essere stato sui luoghi), la Corte ha così ritenuto di confermare l'imputazione di cui al punto 13.7. dell'atto di accusa. b) In merito al furto

13.12 dell'atto di accusa . Trattasi di un tentato furto commesso a _____ il 20.10.2003 tra le 17h00 e le 22h30 ai danni di PC (cfr. all. 48 AI 147, class. 3). AC1 ha riferito in proposito nel verbale di polizia 8.9.2004 (all. 5 AI 147, class. 1, p. 9), versione poi confermata nei successivi verbali dinanzi al PP 7.10.2004 e 26.10.2004, di aver tentato di rubare, con i correi _____ e _____ la vettura Ford Escort verde targata _____, di proprietà di PC, precisando però di non aver tentato il furto nell'abitazione. Il furto d'uso (punto 14.8 dell'atto di accusa) che, secondo AC1, sarebbe servito a spostarsi verso Lugano e Bellinzona per fare furti, è poi stato sventato dalla polizia che, giunta sul posto, ha costretto i tre ladri a fuggire. AC1 sarebbe stato l'unico a riuscire a rifugiarsi nel bosco per poi rientrare in Italia. Al dibattimento AC1 ha ribadito la versione data. La pubblica accusa, ritenendo la medesima plausibile, non si è così opposta al proscioglimento di AC1 dal capo di imputazione in oggetto. Di conseguenza a AC1, per quanto riguarda il reato di danneggiamento di cui al punto 15.12 dell'atto di accusa, in alternativa a "tentativo di furto di cui al punto 13.12", è stato imputato "tentativo di commettere il furto d'uso di cui al punto 14.8" dell'atto di accusa (cfr. verbale dibattimento, p. 6), imputazione che va con questa precisazione, pertanto confermata in questa sede. c) In merito al furto 13.13 dell'atto di accusa . Trattasi di un furto commesso a _____ tra le 20h30 del 18.10.2003 e le 19h00 del 21.10.2003 ai danni di _____. Gli autori sono penetrati nell'abitazione infrangendo il vetro di una porta finestra, sottraendo refurtiva (diversi utensili da cucina, abiti, prodotti da toilette e 2 chiavi) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'440.-- (cfr. all. 49 AI 147, class. 3). AC1 ha contestato il furto nel verbale di polizia 8.9.2003 dichiarando, dopo aver esperito il sopralluogo, di non aver nessun ricordo specifico dell'abitazione in questione (all. 5 AI 147, class. 1, p. 4). Versione poi ribadita dinanzi al PP nel verbale 7.10.2004 (AI 103, p. 10). La Corte, alla luce di quanto emerso in merito al furto 13.12, potendo ritenere che AC1, con i correi, si trovasse a _____ con lo scopo di trovare un'automobile per recarsi nel luganese o bellinzonese ed in mancanza di migliori riscontri, ha deciso per il proscioglimento di AC1 anche da questo capo di imputazione, ponendo lo stesso al beneficio del dubbio, in assenza di riscontri precisi e rassicuranti, il modus operandi e la sola presenza in loco, non essendo come visto decisivi. d) Alla luce delle considerazioni che precedono il punto 13 dell'atto di accusa è confermato, tranne per i furti di cui ai punti 13.12 e 13.13. Deve altresì essere confermato il punto 15 dell'atto di accusa concernente le imputazioni di ripetuto danneggiamento ai sensi dell'art. 144 CP, tranne per quanto concerne il punto 15.13. Per quanto attiene al punto 15.12 già si è detto che lo stesso deve essere imputato a AC1 relativamente al furto d'uso di cui al punto 14.8 dell'atto di accusa. Pure va confermata l'imputazione di ripetuta violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP (punto 16 dell'atto di accusa), tranne per il caso relativo al punto 13.13 dell'atto di accusa. 5. AC1, AC2 e AC3, congiuntamente, sono accusati di aver commesso i 10 furti (9 consumati e 1 tentato) di cui al punto 1 dell'atto di accusa, e meglio a _____ (2), _____ (2), _____ (3) e _____ (3) tra il 10 giugno e il 14 giugno 2004, giorno del loro arresto. I tre correi non hanno sollevato contestazioni in merito alla commissione dei suddetti furti, né in sede di inchiesta né durante il dibattimento, sicché si danno tutti per compiuti a conferma del punto 1 dell'atto di accusa. Si danno altresì per compiuti i reati connessi di ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio, con conseguente conferma del punto 3, rispettivamente del punto 4 dell'atto di accusa. 6. In merito alla refurtiva . L'atto di accusa imputa a AC1 di aver sottratto refurtiva per un valore complessivo denunciato di fr. 445'544.40, a AC2 per un valore complessivo denunciato di fr. 376'173.90 e a AC3 per un valore complessivo denunciato di fr. 56'936.--. Gli accusati

hanno parzialmente contestato questi ammontare sia in fase di inchiesta sia al dibattimento. AC1 e AC2 hanno nondimeno stimato il valore della refurtiva sottratta tra i 100'000.-- e i 200'000.-- franchi. AC3, invece, non ha formulato quantificazione alcuna. La Corte, in considerazione del fatto che parte della refurtiva sequestrata è rimasta senza paternità, che non tutte le parti lese sono state sentite e che, comunque, le dichiarazioni date non sempre sono apparse credibili e fedefacenti (condividendo così le argomentazioni difensive) ed in mancanza di migliori riscontri oggettivi, ha ritenuto di poter ammettere le valutazioni fatte da AC1 e AC2 in ragione di fr. 200'000.-- . In assenza di un minor valore cifrato, per quanto attiene a AC3 la Corte ha invece ritenuto come accertato l'ammontare indicato nell'atto di accusa sub punto 1. Si tratta invero di una stima approssimativa, fatta per difetto, che ha quasi unicamente scopo redazionale. La questione infatti, come vedremo, non ha assunto per la Corte, grande importanza. Determinante non è risultata l'entità, comunque consistente degli oggetti sottratti, ma il numero impressionante di furti perpetrati, la colpa misurandosi soprattutto, in casi come questi, in funzione della reiterazione dell'agire piuttosto che dell'entità della refurtiva. 7. Le aggravanti a) Giusta l'art. 139 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene. Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di tre mesi di detenzione se l'autore fa mestiere del furto, oppure di una pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di sei mesi di detenzione se l'autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda intesa a commettere furti. L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in parole povere, che l'unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei correi (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 102 IV 166, 100 IV 220; Schubarth, Komm., all'art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.), purché si tratti di un'unione stretta e stabile, dotata di un minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86, 124 IV 286). L'aggravante dell'agire per mestiere implica un'attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall'intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335). Da notare che il riconoscimento dell'aggravante del mestiere ha l'effetto di assorbire il tentativo (DTF 123 IV 113; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241). Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell'art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181). b) Nella fattispecie, le difese hanno contestato l'aggravante del mestiere e, tranne per AC3, quella della banda. Eccezion fatta per il caso di AC3, di cui si dirà più avanti, la contestazione del mestiere non regge. Alla luce dei fatti è invero da ritenere che AC1 e AC2 hanno commesso i furti alla stregua di un'attività professionale, sia in ragione della frequenza sia in ragione del numero. Si è visto che la loro "collaborazione" è cominciata nel dicembre 2002 per poi riprendere nel dicembre 2003 e continuare, con regolarità quasi

settimanale, fino al giugno 2004, momento dell'arresto. AC1 si è inoltre reso colpevole di un'altra serie di furti, sicché il periodo in cui ha perseguito l'attività delittuosa si protrae di ulteriori quattro mesi, e il numero di furti da lui commessi aumenta. AC1 è stato ritenuto colpevole da questa Corte di 98 furti, AC2 di 87. Il loro modo di procedere era ben determinato, sebbene i mezzi consacrati all'attività delittuosa potessero apparire modesti: trasferte in Svizzera effettuate a mezzo di treno e corriera e poi a piedi nei boschi, tali trasferte erano regolari ed organizzate, dovendosi gli accusati allontanare dalla famiglia (AC1 tenendo addirittura la moglie all'oscuro di tutto) e con i rischi connessi alla loro clandestinità. Una volta su territorio elvetico era chiaro il loro intento di commettere quanti più furti possibile (spingendosi anche fin oltre Gottardo) o, perlomeno, di raggiungere un bottino soddisfacente, per poi rientrare in Italia e piazzarlo ai ricettatori. Con ciò si garantivano quindi dei redditi con una certa costanza, tanto più che, come da loro stessi dichiarato, non potevano contare sugli introiti di un'attività lavorativa. Per AC3, invece, il discorso cambia. Convinto da AC2 a fare il "viaggio" in Svizzera, la sua comparsa nella vicenda è stata estemporanea e il suo ruolo minore. AC3 si è reso colpevole con gli altri due accusati dei 10 furti commessi tra il 10 e il 14 giugno 2004. Ora, i criteri posti dalla giurisprudenza in merito all'applicazione dell'aggravante del mestiere sono rigorosi e, relativamente a AC3, né il numero di furti, né il periodo dell'attività delittuosa e neppure l'utile che avrebbe conseguito con la realizzazione del bottino, giustificano l'applicazione di tale aggravante. c) L'aggravante della banda è applicabile a tutti e tre gli accusati. Essi non hanno mai operato singolarmente. Lo stesso AC1 ha ammesso in sede di inchiesta di non essere mai venuto da solo in Svizzera a rubare, riferendo altresì che "anche altri sono sempre venuti in gruppi e mai da soli" (cfr. AI 110). AC2 ha riferito dal canto suo che parlando con AC1 delle difficoltà finanziarie è nata l'idea di andare in Svizzera a rubare (cfr. AI 80). Quanto a AC3, come testé visto, si è aggiunto ai due, su preciso invito di AC2, sapendo "cosa si andava a fare in Svizzera" (cfr. AI 80). Dai verbali resi durante l'inchiesta, e ancora al dibattimento, è emerso chiaramente che l'unione era volta alla commissione di furti da perpetrarsi in Svizzera (essenzialmente nel Mendrisiotto, ma all'occorrenza anche altrove) secondo un piano prestabilito, peraltro comune a tutte le fattispecie contemplate nell'atto di accusa, quo al punto d'incontro, al modo di raggiungere il confine e penetrare su suolo elvetico, alla ricerca dell'obiettivo discosto muovendosi nei boschi o, per le mete lontane rubando automobili, quo alla modalità di effrazione e alla spartizione del bottino. I correi agivano quindi in maniera organizzata, benché le azioni criminose fossero lasciate ad una certa improvvisazione. Da quanto precede, ne discende che, in diritto, il punto 1 dell'atto di accusa va confermato, eccezion fatta per il caso di AC3 al quale, come visto, non è applicabile l'aggravante del mestiere. Sono inoltre integralmente confermati in diritto i punti 5 e 13 dell'atto di accusa. V. Furti d'uso 1. Gli accusati devono rispondere anche dell'accusa di furto d'uso ai sensi dell'art. 94 cfr. 1 LCStr. Il furto d'uso di cui al punto 2 dell'atto di accusa (ascritto a AC1, AC2 e AC3 congiuntamente) e quelli di cui al punto 14 (ascritti a AC1 singolarmente) sono certi e pacifici visto che tutti ammessi. Relativamente ai furti d'uso contemplati al punto 6 dell'atto di accusa, commessi in correatà da AC1 e AC2, gli stessi sono ammessi salvo quelli di cui ai punti 6.2. e 6.3, entrambi avvenuti ad _____/BE nel medesimo parcheggio e la stessa notte del 27/28 novembre 2003 (cfr. all. 147 e 148 AI 147, class. 4). AC1 e AC2 hanno infatti contestato di aver tentato di rubare le due Opel con targhe bernesi. AC1 ha in particolare escluso la loro colpevolezza per il fatto che "...noi ci concentriamo sulle Ford Escort, Fiesta e Mondeo le quali, in genere, presentano il blocco di avviamento con un tondino in plastica che può essere tolto e,

inserendo un cacciavite, parte. Per aprire l'auto basta forzare la portiera partendo dalla parte superiore, inserendo poi la mano...". (verbale PP 8.10.2004 di AC1 e cfr. verbale PP 3.11.2004 di AC2) Ora, in casu pare più che plausibile, viste l'unità di tempo e di luogo, che il furto consumato di cui al punto 6.4 dell'atto di accusa, pure avvenuto ad _____ la notte indicata e sulla medesima via, sia stato preceduto dai due tentativi contestati e questo poichè è apparso del tutto logico che i tre, stante la loro necessità di avere a disposizione un veicolo, abbiano dapprima tentato di rubarne due senza successo, per poi finalmente riuscire nel loro intento alla terza occasione. Ne consegue che anche i punti 6.2 e 6.3 dell'atto di accusa devono essere confermati. Visto quanto sopra, i punti 2, 6 e 14 dell'atto di accusa sono integralmente confermati. Trovano altresì conferma le imputazioni di ripetuto danneggiamento riferite ai furti summenzionati (punti 3.10, 7.79, 7.80, 15.14 a 15.18 dell'atto di accusa). VI. Gli altri reati ad eccezione dell'incendio imputato al solo AC1

E. 19

dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra entrati nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui, senza però nulla asportare;

(furto contestato)

5.10a _____, l'8 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale entrati nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.11a _____, l'8/9 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale e strappato i fili dei sensori della luce esterna tentato di entrare nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui;

5.12a _____, il 4 gennaio/7 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 piumone, 1 coperta di lana, 2 lenzuola, 1 torcia con batterie, 1 pinza e 1 pugnale per un valore complessivo denunciato di fr. 743.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.13a _____, il

E. 22

gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver rotto il vetro di una finestra ed essere entrati, sottratto 1 macchina fotografica, 1 orologio, 5 anelli, 2 paia di orecchini, 3 collane, bigiotteria, coltelli da cucina, 1 paio di scarpe, 1 porta gioielli, generi alimentari e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 10'560.■;

(furto contestato)

5.14a _____, il 22 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra e poi una porta interna tentato di entrare nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

5.15a _____, il 22/23 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una porta finestra ed essere entrati, sottratto 2 orologi, 14 anelli, 3 braccialetti, 5 catenella, 1 paio di orecchini e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 36'720.■;

(furto contestato)

5.16a _____, il 1/14 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 cassetta con degli attrezzi ed 1 trapano per un valore complessivo denunciato di fr. 240.--;

(refurtiva contestata)

5.17a _____, il 2 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d'accesso alla lavanderia ed essere entrati, sottratto 2 scatole in legno contenenti diversi gioielli e dei capelli, 1 pistola, 1 videocamera, 3 orologi, 4 anelli, 7 paia di orecchini, 2 bracciali, 3 collane, 1 medaglione, 3 catenelle, 1 marengo d'oro, 1 pendente e del denaro (dollari ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 7'260.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.18a _____, il 3/4 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d'accesso alla cantina, forzato una persiana e poi rotto il vetro di una porta finestra ed essere entrati, sottratto 2 giacche sportive, 1 maglione, 2 paia di pantaloni, 2 paia di scarpe e diversi generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 690.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.19a _____, il 3 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato 3 finestre ed essere entrati, sottratto 1 orologio e 2 cristalli, per un valore complessivo denunciato di fr. 70.■;

5.20a _____, il 11/15 febbraio 2004, in danno di PC dopo aver forzato il cilindro della porta d'accesso alla cantina, forzato una tapparella ed una finestra ed essere entrati, sottratto 1 stecca di sigarette, 1 telefono cellulare Panasonic, 3 apparecchi fotografici, una borsa per fotocamera, 10 pellicole, 1 braccialetto, 1 braccialetto, 1 lampada da minatore, 7 orologi, 1 coltello militare, 3 magliette, 1 cassetta di sicurezza, 1 lingotto d'argento, alcune monete, 1 borsello con denaro (euro), 1 swisscard, 3 paia di gemelli-polsini, 13 filtri Cokin e diversi generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 11'456.40;

(refurtiva parzialmente contestata da _____)

5.21a _____, il 10/25 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una persiana ed una porta finestra ed essere entrati, sottratto 4 orologi, 2 anelli, 1 braccialetto, 3 collane, 1 fermacravatta, 2 paia di gemelli, 1 penna, 3 spille, 1 rasoio, 1 paio di guanti, 1 sciarpa, 1 sveglia, 1 coltello, alcuni travelers cheque e del denaro (dollari) per un valore complessivo denunciato di fr. 6'359.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.22a _____, il 23/24 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di alcune porte interne ed essere entrati, sottratto 8 collane, 2 paia di orecchini, 1 fermaglio e a lavorazione intrecciata di ori per un valore complessivo denunciato di fr. 4'764.■;

(refurtiva contestata da AC1)

5.23a _____, il 23/25 febbraio 2004, in danno di PC dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 spilla, 1 telefono cellulare Ericcson, 2 catenelle con ciondolo, 2 orologi e del denaro (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'180.■;

(refurtiva contestata da _____)

5.24a _____, il 24/25 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale, tagliato i fili del cancello ed essere entrati, sottratto 7 anelli, 6 paia di orecchini, 7 bracciali, 1 girocollo, 7 catenelle, 7 ciondoli/pendenti, 1 lingotto d'oro, 1 paio di gemelli, 1 spilla, 4 orologi, 1 telecamera, 1 fotocamera, 2 telefoni cellulari (Sony e Siemens) e 1 cd portatile per un valore complessivo denunciato di fr. 11'672.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.25a _____, il

E. 25

marzo 2004, in danno di PC e del PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d'accesso e poi essere entrati da una finestra della cucina, sottratto 1 stecca di sigarette, alcune tovaglie e tovaglioli e 2 bottiglie di coca cola per un valore complessivo denunciato di fr. 52.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.33a _____, il 25/26 marzo 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 penna, 1 telefono cellulare Nokia, 1 apparecchio fotografico, 3 borsellini, 1 porta documenti, 1 porta tovaglioli d'argento, 1 zainetto, 1 borsa, 4 orologi, 2 anelli, 1 paio di occhiali e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 35'385.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.34a _____, il

E. 28

marzo/2 aprile 2004, in danno di PC dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 portamonete, 1 paio di gemelli, 1 orologio, 3 paia di orecchini, 1 collana ed 1 bracciale per un valore complessivo denunciato di fr. 3'000.■;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.35a _____, il 1/2 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 180.■;

5.36a _____, il 2 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta d'accesso secondaria e poi di due porte interne ed essere entrati, tentato di sottrarre cose mobili altrui;

5.37a _____, il 1/2 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 collana, 1 paio di occhiali, 1 ciondolo, 2 orologi, 1 apparecchio fotografico e generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 1'671.50;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.38a _____, il 2/5 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra entrati nell'abitazione al fine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.39a _____, il

E. 30
PC 30

E. 31
PC 31

E. 32
PC 32

E. 33
PC 33

E. 34
PC 34

E. 35
PC 35

E. 36
PC 36

E. 37
PC 37

E. 38
PC 38

E. 39
PC 39

E. 40
PC 40

E. 41
PC 41

E. 42
PC 42

E. 43
PC 43

E. 44
PC 44

E. 45
PC 45

E. 46
PC 46

E. 47

PC 47

E. 48

PC 48

E. 49

PC 49

E. 50

PC 50

51. PC 51

52. PC 52

53. PC 53

54. PC 54

55. PC 55

56. PC 56

57. PC 57

58. PC 58

59. PC 59

60. PC 60

61. PC 61

62. PC 62

63. PC 63

64. PC 64

65. PC 65

66. PC 66

67. PC 67

68. PC 68

69. PC 69

70. PC 70

71. PC 71

72. PC 72

73. PC 73

74. PC 74

75. PC 75

76. PC 76

77. PC 77

78. PC 78
79. PC 79
80. PC 80
81. PC 81
82. PC 82
83. PC 83
84. PC 84
85. PC 85
86. PC 86
87. PC 87
88. PC 88
89. PC 89
90. PC 90
91. PC 91
92. PC 92
93. PC 93
94. PC 94
95. PC 95
96. PC 96
97. PC 97
98. PC 98
99. PC 99
100. PC 100
101. PC 101
102. PC 102
103. PC 103
104. PC 104
105. PC 105
106. PC 106
107. PC 107
108. PC 108
109. PC 109
110. PC 110
111. PL 1

112. PL 2
113. PL 3
114. PL 4
115. PL 5
116. PL 6
117. PL 7
118. PL 8
119. PL 9
120. PL 10
121. PL 11
122. PL 12
123. GI 1
124. GI 2
125. AS 1
126. AS 2
127. AS 3
128. AS 4
129. AS 5
130. AS 6
131. AS 7
132. IE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.